

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

475° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 27 MARZO 1990

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	10
7 ^a - Istruzione	»	17
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	31
10 ^a - Industria	»	36

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	38
Assistenza sociale	»	46

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	49
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	»	54

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	55
---------------------------	-------------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 27 MARZO 1990

221ª Seduta

Presidenza del Presidente

ELIA

Intervengono il ministro per l'interno Gava ed il sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Fausti.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE**Ordinamento delle autonomie locali (2092)**, approvato dalla Camera dei deputati

Corleone ed altri: Norme per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull'attività di controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari delle aziende speciali dei comuni e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali, elezione degli organi delle aree metropolitane (1307)

Bobbio ed altri: Legge generale di autonomia dei comuni e delle province (1557)**Dujany e Riz: Norme sull'ordinamento dei poteri locali (2100)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 20 marzo.

Ha la parola il senatore TRIGLIA, il quale, premesso un generale consenso sul testo approvato dalla Camera dei deputati, segnala alcuni punti del disegno di legge, che a suo avviso meritano un approfondimento.

Il senatore Triglia ravvisa innanzitutto un mancato coordinamento tra le azioni di governo dei diversi livelli delle autonomie locali. In particolare, di fronte all'esigenza sempre più sentita di precisare ruoli e responsabilità, l'articolo 3 del disegno di legge non adempie appieno al pur difficile compito di garantire un corretto funzionamento dei vari livelli di governo, in quanto prevede che le regioni organizzino le funzioni di comuni e province. A parte il contrasto con l'articolo 128 della Costituzione, per cui sarebbe necessario precisare che le funzioni

disciplinate dalla regione a livello locale sono quelle proprie della regione stessa, va evidenziata l'esperienza negativa in materia di delega delle funzioni regionali agli enti locali, con il conseguente appesantimento della struttura burocratica regionale.

Il senatore Triglia condivide il rafforzamento del ruolo della provincia quale ente intermedio fra regione e comune. Sottolinea tuttavia la necessità di procedere ad una più precisa ripartizione delle competenze fra provincia e comune, in modo da evitare possibili conflitti negativi ed eventuali interventi sostitutivi da parte delle regioni. Ricordato come l'ANCI abbia proposto una delega legislativa al Governo per disciplinare tale ripartizione di competenze, rileva come per talune materie (come quella socio-sanitaria, quella ambientale ovvero quella relativa allo smaltimento dei rifiuti) sia impropria la definizione delle competenze contenuta nell'articolo 14 del disegno di legge.

Desti inoltre qualche perplessità - prosegue il senatore Triglia - l'affidamento alle province del compito di determinare il piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 15, con riferimento soprattutto alle destinazioni edilizie. A tal proposito occorrerebbe salvaguardare il ruolo della regione nella determinazione dei contenuti di tale piano.

Le funzioni delle aree metropolitane, inoltre, non dovrebbero essere stabilite dalla legge regionale, bensì dagli statuti delle aree stesse, in modo da non espropriare il ruolo dei comuni che fanno parte di tali aree.

Il senatore Triglia si sofferma quindi sulle problematiche relative alla responsabilità degli organi di governo degli enti locali e alla trasparenza del potere.

In proposito rileva che l'articolo 31 del disegno di legge, così come modificato dall'Assemblea della Camera dei deputati, amplia eccessivamente i compiti del consiglio comunale, in contrasto con la scelta di potenziare il ruolo della giunta. Occorre quindi procedere ad uno sfoltimento delle competenze del consiglio, in modo da giustificare appieno l'abrogazione dell'articolo 140 del testo unico del 1915.

Ad avviso dell'oratore, poi, il conferimento della personalità giuridica alle aziende speciali, di cui all'articolo 23 del disegno di legge, con l'affidamento al presidente di tali aziende della rappresentanza legale (invece che al direttore generale, come avviene attualmente e con buoni risultati), può comportare, stante l'attuale sistema di ripartizione delle cariche pubbliche, l'accentuarsi delle difficoltà derivanti dalla moltiplicazione dei centri di potere politico.

L'articolo 52 del disegno di legge n. 2092, concernente l'organizzazione degli uffici e del personale, rappresenta un'autentica fuga in avanti. I grandi comuni stanno infatti adottando la strategia della privatizzazione ai fini dello svolgimento di una serie di compiti di loro spettanza, fenomeno, questo, che occorre il più possibile arginare. A tale fine, ferma restando la necessità di sbloccare il *turn-over*, occorre anzitutto dare soluzione alle attuali difficoltà di gestione del personale pubblico degli enti locali.

La formulazione di tale articolo andrebbe perciò meglio precisata. Con specifico riferimento all'articolo 5, in base al quale lo statuto può

prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici possa avvenire mediante contratto a tempo determinato, di diritto pubblico, o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, occorrerebbe specificare che, quanto meno per i comuni che superino una certa soglia demografica, tale personale abbia una specifica responsabilità esterna per gli atti compiuti nell'esercizio di taluni compiti. L'attuale situazione ha infatti alimentato una diffusa convinzione relativa alla non neutralità dell'amministrazione pubblica.

Anche l'articolo 53, che si riferisce ai segretari comunali e provinciali, dà luogo ad evidenti perplessità. Oggi la gestione dei comuni e delle province è sostanzialmente nelle mani della burocrazia del Ministero dell'interno e si svolge attraverso contrattazioni tra di essa ed il coordinamento nazionale dei segretari comunali. Il dettato dell'articolo 53, rischia, in tale contesto, di dar luogo ad una sorta di gestione autonoma - della quale, peraltro, nessuno avrà la responsabilità politica - nella pretesa di trasformare il segretario comunale e provinciale in una sorta di *manager*. L'esperienza di segretari comunali eletti dai comuni, ove sperimentata, ha fornito buoni risultati; se comunque si vuole conservare la figura di un segretario comunale «statuale», inteso come organo di mediazione, è indispensabile che nella legge si stabiliscano modalità che, se da un lato garantiscano il segretario dagli abusi dell'amministrazione, dall'altro tutelino l'amministrazione stessa nei confronti del segretario. Ciò dovrebbe avvenire stabilendo in modo preciso quali meccanismi presiedono all'affidamento - e, al contrario, alla revoca - del mandato.

Il comma 8 dell'articolo 52, che rimette alla legge la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dei comuni e delle province, finisce poi per irrigidire il sistema, che avrebbe invece bisogno di ben altra flessibilità. Tale risultato sarebbe conseguibile attraverso un'ampia delegificazione.

Il senatore Triglia conclude quindi auspicando, con i correttivi da lui proposti, la rapida conclusione dell'*iter* del disegno di legge.

Ha quindi la parola il senatore NIEDDU, ad avviso del quale, dopo i numerosi tentativi falliti nelle precedenti legislature, l'approvazione in prima lettura da parte della Camera dei deputati del disegno di legge n. 2092 è un evento di grande rilievo politico ed istituzionale. Nel dibattito presso l'altro ramo del Parlamento è inoltre emersa con forza l'esigenza di una modifica dei meccanismi elettorali, che non ha però trovato spazio nell'articolato, dal momento che il Governo ha inteso rinviare tali aspetti ad un successivo e specifico provvedimento.

Il disegno di legge n. 2092 rappresenta un'importante riforma istituzionale, la cui urgenza è da tempo all'attenzione del Parlamento, pienamente consapevole della necessità di un migliore assetto dello Stato, in tutte le sue articolazioni. In questo senso il provvedimento in esame può rappresentare uno strumento utile per colmare il divario esistente tra politica e società, presentandosi come la sintesi di un disegno riformatore che consolida ad ogni livello l'autorevolezza delle istituzioni.

In particolare, esso stabilisce meccanismi di valorizzazione delle comunità regionali, provinciali e comunali, fissando gli ambiti di

autonomia di comuni e province ed i rapporti intercorrenti tra tali enti e la regione, al fine di stabilire uno schema idoneo ad armonizzare poteri, funzioni e compiti ad essi reciprocamente spettanti.

In piena coerenza con il disposto costituzionale, il primo punto di riferimento è rappresentato dal comune.

Nel progetto si prevede la possibilità, per comuni compresi tra i quaranta ed i centomila abitanti, di istituire circoscrizioni di decentramento finalizzate al concreto esercizio delle funzioni ad essi delegate (articolo 13, comma 3). In aderenza a questo disegno, si stabilisce, al capo V, la ridefinizione del ruolo della provincia, intesa come ente intermedio tra la regione ed il comune. Le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti andrebbero però meglio precisati, rafforzandone in particolare le funzioni di coordinamento e di programmazione.

L'articolo 16, in tema di circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali, pur di grande importanza per arginare le spinte particolaristiche tipiche di un localismo esasperato, andrebbe comunque emendato, al fine di garantire un maggior equilibrio tra esigenze partecipative e compiti delle province. In particolare, esiste una contraddizione fra la lettera b) e la lettera e) del comma 2, dove, rispettivamente, il criterio territoriale e quello demografico vengono considerati come base per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province: i due aspetti vanno - ad avviso del senatore Nieddu - meglio equilibrati e coordinati.

Un importante istituto contenuto nel disegno di legge n. 2092 è costituito dalla area metropolitana, destinata ad offrire soluzioni moderne ed efficaci per il conseguimento di una maggiore efficienza, specie sul versante dei servizi offerti ai cittadini. Tali previsioni sono però destinate a creare dubbi sul piano interpretativo, non risultando ben coordinate con il dettato dell'articolo 64, che stabilisce una delega al Governo per la prima revisione delle circoscrizioni provinciali.

Particolarmente significativi sono inoltre i riferimenti alle forme associative ed alle unioni fra comuni, di cui al capo VIII, nonché la disciplina delle comunità montane, contenuta al capo IX. Non basta tuttavia definire una nuova articolazione degli enti locali, se ad essi non si assicura certezza anche relativamente ai meccanismi di autogoverno. Un'importante innovazione a questo fine è costituita dal meccanismo della sfiducia costruttiva, sicuramente destinato ad assicurare maggiore stabilità al governo degli enti locali.

Pur dando atto al Ministro dell'interno ed al Governo nel suo complesso di aver conseguito un importante risultato sul piano politico ed istituzionale, il senatore Nieddu si sofferma infine sull'articolo 64, che, a suo avviso, rappresenta una vera e propria smagliatura del sistema. È infatti destinata ad ingenerare perplessità la previsione di una corsia preferenziale per sette comuni, per i quali è già stata assunta la formale iniziativa di dare vita a nuove province ed è già stato deliberato il parere favorevole da parte delle regioni: si tratta infatti di una forzatura incomprensibile, ottenuta facendo ricorso ad una tecnica legislativa criticabile. Non si comprende inoltre perché da tale elenco risulti esclusa invece la città di Avezzano, che pure si trova nelle medesime condizioni dei comuni inclusi nel disegno di legge, e la cui elevazione a provincia è sostenuta da una forte volontà popolare.

L'articolazione complessiva del disegno di legge n. 2092 è comunque valida, moderna ed efficiente. Si tratta di un provvedimento atteso, che riuscirà ad attivare la costruttiva partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica, rendendo gli enti locali un punto di aggregazione, di maggiore forza ed efficienza. Per questi motivi il senatore Nieddu conclude auspicandone la rapida conclusione dell'*iter*.

Interviene quindi il senatore VETERE, secondo il quale vi è un divario fra l'ampio dibattito svoltosi al Senato nel corso di due legislature e la brevità della discussione verificatasi alla Camera dei deputati. Alla riforma dell'ordinamento locale il Gruppo comunista annette una rilevante importanza, dando esso comunque un giudizio negativo sul testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Appare sostanzialmente accantonata la prospettiva rivolta ad attribuire al comune un ruolo centrale nel nuovo ordinamento; il disegno di legge frustra poi i propositi di snellezza, trasparenza ed efficienza delle amministrazioni locali. È facile prevedere quindi che le difficoltà derivanti dalla disciplina vigente, particolarmente gravi nei comuni del Mezzogiorno, non verranno superate. Il vero obiettivo, che si persegue con il disegno di legge, consiste non tanto nel dar vita ad un ordinamento moderno, bensì ad una riforma di sola facciata.

La sua parte politica intende perseguire il fine di una buona legge ed in relazione a ciò essa non intende ritardare l'*iter* di approvazione; approfitterà comunque dei mezzi consentiti dal sistema bicamerale e presenterà numerose proposte di modifica.

Dopo aver segnalato che le associazioni degli enti locali non hanno approfondito in modo adeguato il merito del provvedimento, essendo il dibattito venutosi a focalizzare prevalentemente sulle questioni elettorali e della finanza locale, il senatore Vetere sostiene che anche la presunta urgenza del provvedimento rappresenta un falso problema. Il nuovo ordinamento è destinato ad essere applicato non immediatamente. Infatti: 1) il termine per l'approvazione dello statuto è fissato ad un anno dall'entrata in vigore della nuova disciplina; 2) il Governo emanerà entro i successivi sei mesi un testo unico delle norme vigenti; 3) le norme concernenti le aree metropolitane diventeranno applicabili non prima di due anni. L'urgenza è reale, ma quella sostenuta dalla maggioranza è strumentale perchè riferita alla prossima consultazione amministrativa.

Il Ministro dell'interno, interrompendo l'oratore, rileva che l'urgenza non è affatto strumentale, perchè il disegno di legge è stato presentato dal governo De Mita, a ciò sollecitato ripetutamente dal Gruppo comunista.

Il senatore VETERE, riprendendo il proprio intervento, ricorda che la Camera dei deputati ha lungamente dibattuto la questione dell'inerzia delle norme elettorali al nuovo ordinamento degli enti locali. La tematica è stata rinviata dalla maggioranza ad un momento successivo, anche se la maggioranza stessa appare divisa al suo interno quanto alle soluzioni da prospettare. Negli articoli 12 e 13 la materia elettorale comunque già figura nel disegno di legge ed il Gruppo democratico-

cristiano della Camera ha recentemente proposto una iniziativa, la cui relazione illustrativa esordisce rappresentando l'urgente necessità di provvedere in tale campo. A suo avviso questa connessione sussiste pienamente e non c'è quindi motivo per differire l'esame della problematica elettorale, considerato che la nuova normativa non è destinata ad influire sullo svolgimento delle prossime elezioni; in particolare potrebbero essere inseriti nel disegno di legge in discussione aspetti, come l'estensione del sistema maggioritario (ai comuni fino a 20.000 abitanti), nonché l'elezione a sindaco del capolista della lista di maggioranza, ampiamente condivisi dai Gruppi parlamentari.

Nel testo approvato dalla Camera dei deputati rimane decisivo, ai fini della stabilità delle amministrazioni locali, il ruolo dei partiti, non venendosi a conferire al sindaco una maggiore autonomia. Quanto ai rapporti tra la regione e gli altri enti locali, occorre sì rafforzare il ruolo delle regioni nei confronti del centralismo statale, non però a scapito della funzione svolta dal comune. Il disegno di legge sembra invece subordinare i comuni alle regioni in netta difformità rispetto al quadro costituzionale. Dopo le passate discussioni sull'abolizione della provincia, questo istituto è stato mantenuto, ma anch'esso sembra talvolta contribuire a ridurre il ruolo dei comuni. L'ente intermedio va certo conservato, ma in un quadro peraltro di armonia con gli altri enti locali.

Il senatore Vetere stigmatizza quindi l'inopinata novità costituita dal ricorso prefettizio alla magistratura contro gli atti degli enti locali, mentre riguardo all'articolo 51 lamenta una sostanziale espropriazione delle funzioni detenute in materia urbanistica dai comuni. Al segretario comunale rimane affidato un ruolo di sostanziale controllo preventivo di legittimità, accentuandosi il carattere già rivestito da questo organo.

Da ultimo le dichiarazioni del segretario del PSI (e prima ancora del ministro Macchiaro) rappresentano una positiva novità, in quanto esse lasciano trasparire la volontà di valorizzare il ruolo delle regioni. L'argomento richiede un proficuo confronto tra le forze politiche rivolto a concrete realizzazioni; intanto gli emendamenti del Gruppo comunista sono diretti a prevedere un primo abbozzo di sistemazione organica della materia.

Il progetto in discussione contiene indubbiamente alcuni spunti positivi (ricorda a questo proposito le norme in materia di autonomia statutaria, di partecipazione popolare, sulle aree metropolitane, sulle organizzazioni dei servizi, sui rapporti tra gli organi comunali); permangono tuttavia insufficienze ed elementi di confusione che rendono necessarie numerose modificazioni. Particolarmente meritevoli di interventi correttivi sono le parti relative all'autonomia finanziaria, ai rapporti di lavoro di dipendenti. L'autonomia finanziaria, in particolare, appare menomata da un proposito di fondo, rivolto a far sì che i comuni restino dei «sorvegliati speciali», quasi considerandosi questi enti come la causa prima del dissesto della finanza pubblica; si introducono così le premesse per rinnovate operazioni centralizzatrici. Il disegno di legge prevede limitazioni e condizioni, sulla base dei criteri di «necessità» ed «essenzialità», del tutto incompatibili con i principi di autonomia e responsabilità. Nel campo dei rapporti di lavoro l'articolo

52, comma 8 affida ancora alla legge la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale: Dopo aver ricordato che i sindacati rivendicano invece la natura contrattuale di questo rapporto, il senatore Vetere osserva che la riserva legislativa non è stata finora garanzia di armonicità e generalità della disciplina, nè sotto il profilo del trattamento economico, nè dell'inquadramento giuridico normativo.

Il sistema dei controlli rimane tuttora ispirato in senso formale, la programmazione rifugge ancora da una concezione che veda vari soggetti interagire tra loro; il controllo di gestione rimane poi del tutto estraneo all'ottica del progetto di legge. Gli accordi di programma sono disciplinati dall'articolo 51, disposizione che è parte integrante di un capo, estremamente dettagliato e dedicato interamente ai controlli sugli atti.

Il senatore Vetere passa quindi in rassegna le principali modificazioni che la sua parte politica proporrà nel corso del dibattito. In primo luogo andranno definite le competenze rispettive delle regioni, dei comuni e delle province. In secondo luogo sarà precisato il ruolo degli accordi di programma, il controllo sugli atti sarà circoscritto ai soli aspetti di legittimità, dovranno essere meglio definite le norme sulle province metropolitane e le comunità montane. Correzioni il Gruppo comunista indicherà anche per quanto attiene: i rapporti tra gli organi del comune e della provincia, le incompatibilità tra le cariche di consigliere dei più grandi comuni e di parlamentare, una più netta distinzione tra direzione politica e gestione, le funzioni del segretario generale, il ruolo della contrattazione. Nel campo dell'autonomia impositiva andrà precisato infine che ai comuni e alle province spetta una percentuale del gettito tributario complessivo, fermo restando che a tali enti compete la scelta dei settori di intervento.

Conclude augurandosi che il confronto aperto in Commissione conduca ad una convergenza soddisfacente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ELIA avverte che, considerato il numero degli interventi previsti, la discussione generale avrà termine nella seduta antimeridiana di giovedì 29 marzo, mentre in quella pomeridiana, già prevista per lo stesso giorno, si svolgeranno la replica del relatore e del Ministro dell'interno. Raccomanda quindi di voler procedere alla presentazione degli eventuali emendamenti, quanto meno ai primi sei capi del disegno di legge, entro la mattinata di venerdì.

Il Presidente avverte altresì che, in relazione all'andamento della discussione, la seduta pomeridiana, prevista per oggi alle ore 15,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 12,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 27 MARZO 1990

154^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVI

Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Vassalli e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Castiglione e Sorice.

La seduta inizia alle ore 17,30.

PROPOSTA DI INDAGINE CONOSCITIVA SUI SISTEMI PROCESSUALI E LE STRUTTURE GIUDIZIARIE DI ALCUNI PAESI STRANIERI

Su proposta del presidente Covi, in considerazione dell'assenso di massima già espresso dal presidente Spadolini, la Commissione approva all'unanimità uno schema di indagine consistente in un sopralluogo negli Stati Uniti, che sarà inviato al Presidente del Senato per l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

La seduta è quindi sospesa.

(La seduta sospesa alle ore 17,35 riprende alle ore 17,50).

IN SEDE REFERENTE

Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (2078) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Mellini ed altri; Nicotra e Bianchini; Gargani; Andò ed altri; Fracchia ed altri; Fiandrotti; Staiti di Cuddia delle Chiuse; Battistuzzi ed altri*), approvato dalla Camera dei deputati

Spadaccia ed altri: Misure penali e civili per la lotta alla corruzione nelle pubbliche funzioni ed alla criminalità organizzata contro gli interessi economici e finanziari della pubblica amministrazione (58)

Casoli ed altri: Modifiche in tema dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (688)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 marzo, allorchè si dispose la rimessione dei provvedimenti in sede referente e si concluse l'esame dell'articolo 12.

Nei confronti dell'articolo 13, integralmente sostitutivo dell'articolo 323, relativo all'abuso innominato d'ufficio, vengono presentati emendamenti dal Governo, dai senatori Casoli e Acone e dal senatore Corleone.

Il ministro VASSALLI illustra la sua proposta volta, da un lato, a sopprimere l'equiparazione della configurazione della condotta criminosa del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio e, dall'altro, a prevedere l'abuso d'ufficio da parte dell'incaricato di pubblico servizio esclusivamente quando il fatto consiste nella distrazione di denaro o altra cosa mobile di cui la persona abbia il possesso per ragioni del suo servizio. In tali casi, tuttavia, le pene rispetto a quelle previste per i pubblici ufficiali sarebbero diminuite.

Argomenta tale proposta contestando alla Camera dei deputati una enorme estensione dell'area dell'incriminazione in contrasto con la conclamata volontà di perseguire una linea di depenalizzazione.

Mentre gli emendamenti del senatore Corleone sono dichiarati decaduti per l'assenza del proponente, quello dei senatori Casoli ed Acone, anch'essi assenti, viene fatto proprio dal senatore GALLO, che lo illustra, dopo aver dato atto all'emendamento governativo di riproporre nella formulazione problematiche ben note alla dottrina. Rileva infatti come distinguendo la posizione dell'incaricato di pubblico servizio, si attribuisca a costui una pena diminuita in proporzione, indipendentemente dalla condotta criminosa.

La senatrice SALVATO sottolinea la rilevanza non solo giuridica, ma anche politica dell'articolo in questione. Indipendentemente dal considerare l'opportunità di mettere in crisi le scelte operate presso l'altro ramo del Parlamento, pone in evidenza la circostanza per cui, nella realtà quotidiana, i cittadini sono sempre più esposti agli abusi degli incaricati di pubblico servizio. Pertanto, propone di non modificare il testo varato dalla Camera.

Il presidente COVI, anch'egli favorevole a non emendare l'articolo, rammenta l'urgenza del provvedimento.

Il senatore FILETTI, prendendo spunto dalla diversità giuridica dei compiti svolti dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio, ritiene ineluttabile il sanzionare diversamente le rispettive condotte illecite. Di conseguenza, benchè disponibile a ridurre le pene nei confronti degli incaricati di pubblico servizio, si dichiara nettamente contrario ad ogni forma di esenzione da responsabilità. Conclude ritenendo accettabile l'emendamento fatto proprio dal senatore Gallo.

Replica il relatore senatore BATTELLO evidenziando la diversità di configurazione fra il vigente articolo 323 e la formulazione prospettata dalla Camera dei deputati: nel testo vigente, indipendentemente dai sospetti d'incostituzionalità e dalla previsione di una multa che invece non compare nell'emananda legge, non si differenzia infatti l'ipotesi - sanzionata con la reclusione da 2 a 5 anni - del fatto commesso per procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale.

La fattispecie oggi in esame ha invece contorni penalmente molto rilevanti, in particolare per quanto riguarda l'emersione, accentuata negli ultimi tempi, del rilievo della figura dell'incaricato di pubblico servizio. Si dichiara non favorevole all'emendamento del Governo, che oltretutto ritiene comporti di necessità una profonda attività esegetica. Contrario è altresì all'altro emendamento.

Il ministro VASSALLI insiste per la votazione della sua proposta, pur comprendendo il senso politico dell'intervento della senatrice Salvato. La nuova norma infatti dovrà calarsi in un sistema caratterizzato dall'obbligatorietà dell'azione penale: nell'attuale sistema essa appesantirebbe oltremodo la giustizia penale senza che il pubblico ministero possa valutare discrezionalmente l'opportunità di attivarsi o meno. Infine, il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione per quanto attiene all'altro emendamento in discussione fatto proprio dal senatore Gallo.

Posto ai voti l'emendamento governativo è respinto, mentre è accolto quello sottoscritto dai senatori Casoli ed Acone e fatto proprio dal senatore Gallo.

Esaurito l'esame dell'articolo 13 e dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti presentati dal senatore Corleone agli articoli 14 e 15, si passa all'esame dei due emendamenti presentati all'articolo 16: l'uno governativo ed integralmente soppressivo, l'altro, ad opera dei senatori Casoli ed Acone, sostitutivo del primo comma dell'articolo 328 del codice penale (concernente il rifiuto o ritardo di atti di ufficio).

Il ministro VASSALLI illustra la sua proposta definendo l'articolo approvato dalla Camera dei deputati, pur non inopportuno, ispirato da eccessivo ottimismo circa la realtà odierna della vita della pubblica amministrazione. Il contesto attuale nel quale si dibatte la struttura pubblica è tale da rendere difficile una applicazione fisiologica di tale nuova versione dell'articolo 328. Inoltre, a conferma della delicatezza del contesto nel quale l'articolo si verrebbe a calare, richiama i problemi di compatibilità con la legge n. 117 del 1988 relativa alla responsabilità civile dei magistrati.

Il senatore CASOLI illustra la portata del suo emendamento che ovvia a taluni vizi presenti nell'articolo 16 del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati. In primo luogo si configura, con la reclusione da sei mesi a due anni, l'omissione, il ritardo o il rifiuto ad opera del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio nel caso di atto che deve essere compiuto per ragioni di giustizia o di pubblica sicurezza o di ordine pubblico o di igiene e sanità; in secondo luogo si propone la soppressione di quel comma che prevede il termine di 30 giorni per il compimento di atto del suo ufficio: la proposta di cancellare tale previsione scaturisce da una obiettiva valutazione della realtà di tutti i giorni.

Il senatore GALLO interviene per soffermarsi in primo luogo sulla valenza specifica da attribuire alle parole «senza ritardo» di cui al primo comma dell'articolo 328 in discussione: si tratta di locuzione da applicare non sul piano processuale ma nell'ambito della pubblica amministrazione. In altre parole soccorre una interpretazione sistematica a sostegno della validità dell'intero testo. Con riferimento poi al secondo comma sottolinea come il concetto di omissione presupponga la specifica indicazione, sia di un termine *a quo*, che di quello *ad quem*; conclude sottolineando la possibilità di un congruo raccordo giuridico tra tali disposizioni e l'articolo 17 della menzionata legge sulla responsabilità civile dei magistrati.

Il presidente COVI fa presente come l'approvazione del testo della Camera dei deputati, implicitamente soppressivo dell'articolo 17 della citata legge n. 117 determini un vuoto in relazione al diniego di giustizia configurato dall'articolo 3 della medesima legge, nel quale si prevede un termine di 30 giorni per configurare il rifiuto, l'omissione o il ritardo da parte del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio.

Il senatore FILETTI esprime il suo avviso favorevole all'emendamento governativo.

Il senatore MACIS richiama all'attenzione della Commissione la prassi giudiziaria scaturita dall'articolo 328, la quale ha ingenerato un allargamento notevole delle ipotesi di coinvolgimento dei pubblici ufficiali: si tratta di una questione delicata, che attiene al difficile problema dei limiti dell'azione di supplenza dei magistrati. Invita pertanto a riflettere e ad intervenire consapevolmente. Dichiaratosi d'accordo con quanto detto dal senatore Gallo sul primo comma, ritiene, in relazione al secondo, eccessive le preoccupazioni del senatore Casoli, giacchè se si può dare il caso che un pubblico ufficiale non venga a sapere della richiesta dell'atto d'ufficio da parte del cittadino, è anche vero che questi può anche non venire mai a sapere che quel pubblico ufficiale non intende adempiere ai suoi doveri di ufficio. Conclude non ravvisando problema alcuno con il più volte menzionato articolo 17 della legge 117.

Il senatore ACONE ritiene essersi la Camera imbattuta in una svista approvando l'articolo 16 del disegno di legge in esame e omettendo di porsi il problema circa il combinato disposto con gli articoli 3 e 17 della legge sulla responsabilità civile dei magistrati. L'implicita abrogazione del vigente secondo comma dell'articolo 328 fa venir meno i termini di riferimento temporale, attualmente presenti nell'ordinamento, ad esempio quello di 5 giorni per l'emissione dei provvedimenti sulla libertà personale.

Il senatore CASOLI, citato l'articolo 10 del disegno di legge da lui sottoscritto, dichiara di riformulare la proposta di modifica già da lui presentata sostitutiva del primo comma dell'articolo 328 del codice penale in modo da recuperare, con riferimento alle fattispecie

dell'omissione o del ritardo di atti di ufficio, la dizione contenuta nell'articolo 10 del disegno di legge n. 688, da lui pure sottoscritto.

Il relatore **BATTELLO**, registrata la divergenza di opinioni manifestatesi, dichiara non essere accettabile censurare aprioristicamente l'attività dell'altro ramo del Parlamento, posto che dai lavori preparatori in suo possesso è possibile desumere quali riflessioni circa il rapporto politico giuridico di tale articolo 328 con il vigente articolo della menzionata legge del 1988 ne abbiano guidato le scelte.

Affronta quindi il problema in termini giuridici - ritenendo non verificarsi nessun vuoto legislativo qualora venisse approvato l'articolo 328 quale formulato dalla Camera - e in termini politici: a tale riguardo, nota come sia possibile superare l'attuale autonoma configurazione della legge sulla responsabilità civile dei giudici, riproducendo una omogeneità di condotte (e di sanzioni) per tutti i pubblici dipendenti, e quindi anche per i magistrati.

Posto che entrambe le soluzioni profilate - uniformità di trattamento o meno tra magistrati e pubblici dipendenti in generale - sono tecnicamente difendibili, conclude dichiarandosi contrario agli emendamenti presentati.

Il ministro **VASSALLI**, senza soffermarsi sui rilievi già svolti in sede di illustrazione del proprio emendamento circa il rapporto tra il nuovo testo proposto dalla Camera per l'articolo 328 del codice penale e la disciplina ricavabile dagli articoli 3 e 17 della legge sulla responsabilità civile dei magistrati, pur prendendo atto della pregevole interpretazione offerta dal relatore riguardo alla scelta operata dall'altro ramo del Parlamento, ribadisce il proprio avviso contrario ad una disposizione che risulta redatta in modo tale da tradire i propri, pur lodevoli, intenti.

Fa altresì presente che, qualora fosse respinto l'emendamento soppressivo dell'articolo 16, in via subordinata, potrebbe accedere alla soluzione prospettata da ultimo dal senatore Casoli.

Il senatore **GALLO** osserva che il Ministro non ha risposto alle sue osservazioni a sostegno del testo approvato dalla Camera dei deputati, ignorando l'importante progresso registrato con la determinazione cronologica dei termini temporali entro i quali si consuma il comportamento omissivo: dalla mancata esplicitazione di tali termini erano infatti derivati i noti problemi interpretativi del vigente articolo 328.

Il senatore **MACIS** osserva, per parte sua, che anche la proposta da ultimo riformulata dal senatore Casoli non è esente da difetti: in particolare essa non giunge a coprire una serie di fattispecie dove non è possibile procedere alla preventiva messa in mora del pubblico ufficiale.

Il senatore **LIPARI** presenta due ulteriori proposte di modifica: la prima volta a modificare l'alinella dell'articolo 16 in modo da renderlo sostitutivo del solo primo comma dell'articolo 328, sì da mantenere in

vita la disposizione relativa ai magistrati contenuta nell'attuale secondo comma; la seconda volta a specificare, nel secondo capoverso del testo approvato dalla Camera, che la richiesta debba essere formalmente notificata al pubblico ufficiale perchè decorrano i termini della messa in mora.

Il senatore FILETTI presenta un ulteriore emendamento tendente a sopprimere, nel primo capoverso, le parole «per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità».

Il relatore BATTELLO si dichiara contrario anche a tali emendamenti per le stesse ragioni esposte già nel suo precedente intervento, mentre il ministro VASSALLI si dichiara favorevole all'emendamento dei senatori Casoli ed Acone, come riformulato, e al primo dei due testè presentati dal senatore Lipari: si rimette invece alla Commissione circa la seconda proposta di modifica del senatore Lipari e quella del senatore Filetti.

Prende la parola per dichiarazione di voto il senatore PINTO, annunciando la propria astensione sull'emendamento soppressivo presentato dal Governo, in dissenso dall'opinione del Gruppo democratico-cristiano testè rappresentata dal senatore Gallo, favorevole invece al mantenimento del testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. Rileva in particolare come la nuova formulazione rischi di creare incertezze interpretative ancora più gravi, ed evidenti disparità di trattamento anche rispetto al testo vigente. Fa altresì presente che è solo per l'esigenza di dare corso senza ulteriori ritardi ad un provvedimento atteso e necessario che il suo voto non è favorevole alla soppressione dell'articolo 16.

Il senatore LIPARI rileva l'estrema necessità di introdurre almeno la modifica da lui proposta con l'emendamento al secondo capoverso: diversamente si darebbe luogo ad una casistica di proporzioni difficilmente calcolabili.

Tutti gli emendamenti sono quindi separatamente posti ai voti e respinti.

Concluso così l'esame dell'articolo 16 si passa al successivo articolo 17 al quale il ministro VASSALLI propone due emendamenti, il primo interamente soppressivo ed il secondo volto a sostituire la parola «giurisdizionale» con l'altra «giudiziaria».

Si apre la discussione nella quale interviene il senatore GALLO che si dichiara contrario alla soppressione di una norma tendente a migliorare la definizione del pubblico ufficiale e della pubblica funzione da questi esercitata. È invece favorevole senz'altro alla seconda proposta di modifica in quanto, usando la parola «giurisdizionale», che si attaglia esclusivamente al magistrato giudicante, si finirebbe per accreditare la tesi che quella del pubblico ministero sia una funzione amministrativa, ipotesi peraltro da sempre respinta dai magistrati

requirenti. Al contrario l'uso del termine «giudiziaria» potrebbe senza alcuna ambiguità riferirsi e ai magistrati (giudice e pubblico ministero) e ai loro coadiutori (cancelliere e segretario giudiziario).

Da tale punto di vista dissente il relatore **BATTELLO** che, nell'esprimere il parere contrario ad entrambe le proposte di modifica, rileva come sulla norma in questione possa ben esercitarsi l'opera degli interpreti futuri.

Il presidente **COVI** si dichiara contrario alla soppressione dell'articolo 17 ed anche a quella, che ne conseguirebbe, dell'articolo 18, mentre è disposto ad accogliere l'emendamento governativo che introduce una doverosa precisazione terminologica.

L'emendamento soppressivo dell'intero articolo è posto ai voti e respinto, mentre è accolto quello sostitutivo della parola «giurisdizionale» con l'altra «giudiziaria».

Esaurito così l'esame dell'articolo 17 la Commissione respinge la proposta del Governo di sopprimere il successivo articolo 18.

Il presidente **COVI** ricorda che agli articoli 19 e 20 non sono stati presentati emendamenti.

Si dà pertanto mandato al relatore **Battello** di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2078, proponendo altresì l'assorbimento dei disegni di legge nn. 58 e 688.

La seduta termina alle ore 20.

ISTRUZIONE (7ª)

MARTEDÌ 27 MARZO 1990

168ª Seduta

Presidenza del Presidente

SPITELLA

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti, il ministro per i beni culturali e ambientali Facchiano e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Covatta.

La seduta inizia alle ore 10,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Nomina nel Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia dei dodici membri di elevata qualificazione ed esperienza scientifica di scelta ministeriale nell'ambito della ricerca universitaria, pubblica e privata
(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)

La relatrice BONO PARRINO ricorda che il Ministro dell'università e della ricerca ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b) della legge n. 168 del 1989, la richiesta di parere parlamentare sulla nomina di dodici membri nel Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST). Secondo la citata legge n. 168, i componenti di scelta ministeriale sono designati nell'ambito della ricerca universitaria pubblica e privata tra personalità di elevata qualificazione: ed infatti la proposta del Governo, che illustra analiticamente, corrisponde a tali requisiti, per cui si dichiara favorevole alla nomina dei designati.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore VESENTINI che, dopo aver deplorato il ritardo con cui si procede all'istituzione del CNST, fa alcune osservazioni sui criteri - a suo avviso ispirati ad equilibri politici - cui il Ministro si è ispirato per la scelta dei dodici membri, rilevando fra l'altro la predominanza di esponenti del mondo universitario e la carenza di rappresentanti della ricerca non universitaria e di personalità con competenze in campo economico anche gestionali. Dopo ulteriori osservazioni sulla preparazione scientifica e culturale di taluni designati, esprime un giudizio complessivamente negativo.

La senatrice CALLARI GALLI interviene a sua volta, giudicando fra l'altro la proposta del Ministro squilibrata quanto alla rappresentazione di tutte le aree disciplinari.

Il senatore BOMPIANI prende la parola nel dibattito. Non condivide quanto sostenuto dalla senatrice Callari Galli in ordine agli squilibri tra aree disciplinari, poichè nella scelta dei membri il Ministro ha cercato di rappresentare la comunità scientifica nel suo complesso.

La senatrice ALBERICI, nel proprio intervento, afferma che il Ministro deve chiarire i criteri in base ai quali sono state effettuate le scelte.

Il senatore AGNELLI Arduino esprime apprezzamento per la proposta del Ministro ritenendo che le personalità scelte rappresentino adeguatamente la comunità scientifica italiana.

Il ministro RUBERTI replica. Riconosce il ritardo con cui è stata data attuazione alla legge n. 168 per l'istituzione del CNST, ma ricorda che ciò è dipeso da fatti contingenti. Illustra quindi i criteri che hanno ispirato le scelte: da un lato rappresentare enti di ricerca importanti, dall'altro riequilibrare le carenze evidenziate nelle designazioni dirette del CUN e del CNR ed infine garantire la presenza di personalità altamente qualificate non soltanto per meriti scientifici, ma anche per la conoscenza e la sensibilità verso i problemi dell'università e della ricerca. Riguardo a quanto osservato dal senatore Vesentini in ordine agli equilibri politici, egli ritiene essenziale che in un organo come il CNST sia assicurata la presenza di tutte le componenti ideologiche e culturali.

Il senatore MONTINARO interviene con una osservazione sui livelli di qualificazione culturale e scientifica di taluni designati.

La relatrice BONO PARRINO, replica, rilevando che le osservazioni emerse nel dibattito confermano la difficoltà di effettuare scelte capaci di soddisfare tutti ma ritiene la proposta del Ministro complessivamente piuttosto equilibrata e condivide quanto sostenuto in ordine all'opportunità di rappresentare nel CNST tutte le componenti ideologiche.

Si passa alle votazioni a scrutinio segreto, alle quali partecipano i senatori Agnelli Arduino, Alberici, Arfè, Argan, Salerno (in sostituzione del senatore Bo), Bompiani, Bono Parrino, Callari Galli, De Rosa, De Cinque (in sostituzione del senatore Kessler), Signori (in sostituzione della senatrice Manieri), Rosati (in sostituzione del senatore Manzini), Mezzapesa, Montinaro, Nocchi, Franza (in sostituzione del senatore Ricevuto), Spitella, Vesentini e Zecchino.

La proposta di nomina del professor Mario Baldassarri, è approvata, risultando 12 voti favorevoli e 7 contrari. La proposta di nomina del professor Luigi Berlinguer è approvata con 19 voti favorevoli. La proposta di nomina del professor Umberto Colombo è approvata con 18

voti favorevoli e 1 contrario. La proposta di nomina del professor Sergio Fois è approvata con 13 voti favorevoli, 3 contrari e 3 astenuti. La proposta di nomina della professoressa Margherita Hack è approvata con 19 voti favorevoli. La proposta di nomina del professor Felice Ippolito è approvata con 19 voti favorevoli. La proposta di nomina del professor Francesco Antonio Manzoli è approvata con 12 voti favorevoli e 7 contrari. La proposta di nomina del professor Alberto Martinelli è approvata con 14 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti. La proposta di nomina del professor Claudio Nicolini è approvata con 15 voti favorevoli e 4 contrari. La proposta di nomina del professor Armando Rigobello è approvata con 12 voti favorevoli, 6 contrari ed 1 astenuto. La proposta di nomina del professor Carlo Rubbia è approvata con 19 voti favorevoli. La proposta di nomina della professoressa Rosella Silvestrini è approvata con 18 voti favorevoli ed 1 contrario.

Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 1990-1992

(Parere al Ministro per i beni culturali e ambientali)

Il presidente SPITELLA riferisce alla Commissione, chiamata ad esprimersi sul rinnovo della tabella di cui alla legge n. 123 del 1980 per il triennio 1990-92. Com'è noto, la citata legge prevede l'erogazione di contributi ad istituzioni culturali in relazione alla rilevanza della attività scientifica svolta. Tali finanziamenti sono iscritti in due appositi capitoli del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali (1605 e 1606). Sono note le discussioni intorno alla validità di erogare contributi secondo il disposto della legge n. 123: da più parti è stata rappresentata l'esigenza di una riforma della legge per la fissazione di parametri più rigidi che permettano di individuare in modo chiaro e trasparente le istituzioni culturali che lo Stato deve finanziare. Egli ritiene che, pur con opportuni aggiustamenti, la normativa vigente soddisfi già la necessità di evitare interventi a pioggia e le connesse degenerazioni. La legge infatti prevede che il competente Comitato di settore valuti l'attività delle istituzioni culturali ammesse al finanziamento in base a relazioni sull'attività svolta nel precedente triennio ed alle previsioni dei programmi futuri. In base a tale valutazione, il Comitato formula una proposta, costituito in seno al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, per la nuova tabella, che da un lato può prevedere l'inserimento di nuove istituzioni e dall'altro la esclusione di altre, come confermato anche nella tabella oggi all'esame della Commissione. Sulla base della proposta del Comitato di settore, il Ministro procede alla ripartizione dei finanziamenti tra le diverse istituzioni, secondo criteri - in verità - di difficile lettura. Un elemento positivo è costituito dal fatto che nel bilancio per il 1990 lo stanziamento assegnato al capitolo 1605 è passato da 14 a 18 miliardi, permettendo al Ministro di aumentare le somme assegnate alle singole istituzioni anche se non in modo particolarmente rilevante per la contemporanea ammissione al contributo statale di 30 nuove istituzioni.

Il Presidente osserva inoltre che nella legge finanziaria 1990 è previsto un accantonamento per la riforma della legge n. 123 e sollecita

il Governo a presentare la proposta relativa, al fine di permettere l'utilizzazione di tali stanziamenti. In quella occasione si potrà dare una risposta alle istanze rappresentate in diverse proposte di iniziativa parlamentare per contributi a istituzioni culturali quali quelle relative agli istituti Gramsci, Sturzo e Turati, approvati dal Senato e attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Egli conclude sollecitando il Governo ad attivarsi perchè siano aumentati gli stanziamenti di bilancio per tale settore, nella consapevolezza dell'importanza di garantire il sostegno dello Stato ad una pluralità di istituzioni culturali; esprime comunque il proprio apprezzamento perchè, almeno quest'anno, si potranno erogare i contributi prima della fine dell'anno finanziario.

Si apre il dibattito.

Il senatore VESENTINI, dopo aver dichiarato di condividere molte delle osservazioni del relatore, chiede alcuni chiarimenti in ordine ai criteri di scelta delle istituzioni da inserire o meno nella tabella, considerando in particolare la situazione di molte istituzioni denominate «atenei» che non dovrebbero svolgere attività didattica. Chiede poi uno specifico chiarimento in ordine all'inclusione dell'Istituto di scienza dell'amministrazione pubblica.

Il sottosegretario COVATTA in ordine a quest'ultimo rilievo osserva che l'Istituto in questione è un centro studi della regione Lombardia di particolare rilevanza per quanto riguarda la scienza dell'amministrazione, cui afferiscono gli studiosi di diritto pubblico di tutte le università lombarde.

Il senatore NOCCHI, dopo aver richiamato quanto già sostenuto dalla sua parte politica in occasione del dibattito sulla precedente tabella, osserva con disappunto che la logica dell'intervento a pioggia domina anche in questa proposta e raccomanda caldamente un cambiamento di metodo che garantisca l'individuazione delle istituzioni culturali realmente meritevoli del contributo statale improntando le scelte alla trasparenza. Considera quindi necessario procedere ad una riforma della legge n. 123 affinchè le stesse Commissioni parlamentari siano messe in condizione di valutare in modo obiettivo le scelte del Governo. Si compiace poi per l'inserimento nella tabella dell'istituzione «Cittadella di Assisi» anche se non esita a definire ridicola la cifra proposta rispetto ad una ricchezza di attività di promozione culturale veramente notevole.

Il senatore Nocchi infine rappresenta le esigenze del Centro di didattica musicale di Fiesole, che sconta una certa emarginazione e subordinazione rispetto alla ben più nota scuola di musica. Sottolinea la rilevanza dell'attività del Centro e l'impegno degli studiosi per la promozione nel settore musicale in assenza di qualunque intervento statale.

Il senatore DE ROSA ricorda la sua esperienza di membro del Comitato di settore incaricato della redazione della tabella sottolinean-

do le difficoltà di trovare criteri obiettivi volti all'individuazione delle istituzioni effettivamente meritevoli del contributo. Molte delle critiche appuntatesi sulla precedente tabella riguardavano la sua eccessiva ampiezza e quindi la susseguente polverizzazione dell'intervento statale, però la tabella oggi all'esame della Commissione sembra anche peggiore, almeno da questo punto di vista. Occorre procedere ad una riforma della legge n.123 stabilendo criteri più rigidi quali la valutazione del patrimonio librario e archivistico di ogni istituzione, elemento questo, a suo avviso, molto importante per valutare la rilevanza scientifica. Altro aspetto importante è costituito dall'attività editoriale, da quella didattica e congressuale.

Passando ad un rapido esame della tabella, critica l'inserimento di alcune istituzioni con prevalente attività turistica o assistenziale, che non sembrano rispondenti alle caratteristiche richieste dalla legge, e la distribuzione dei finanziamenti tra le diverse istituzioni, che non sembrano in tutti i casi proporzionati al loro valore.

Il senatore ARFÈ, dopo aver dichiarato di condividere molte delle osservazioni emerse nel dibattito, invita il Governo a considerare la possibilità di intervenire a favore di istituzioni culturali particolarmente qualificate, con servizi, locali e personale che specie nel settore storicistico sarebbe molto utile, per il progressivo ampliamento degli archivi e la necessità di disporre di professionalità specialiste del settore.

La senatrice BONO PARRINO chiede se è stato dato seguito ad alcune iniziative promosse dal precedente Governo per la formazione di una banca-dati che permettesse un rilevamento delle istituzioni culturali operanti nell'intero territorio nazionale anche per aree tipologiche.

Infine ella condivide l'opportunità di procedere alla riforma della legge n. 123 per adeguarla alle nuove esigenze del mondo della cultura, pur se ne giudica ancora valida la *ratio*.

Il senatore MEZZAPESA pone una questione di metodo, ricordando che la Commissione fu chiamata ad esprimersi sul piano integrativo di ripartizione dei fondi di cui alla legge n. 449 del 1987 e che in quella occasione fu votata una risoluzione alla quale il Ministro non ha ancora fornito risposta. Di fronte a questo atteggiamento, pone in dubbio l'utilità di dibattiti di tale natura.

Il senatore ZECCHINO si riferisce ad un problema particolare relativo ad un'istituzione particolarmente rilevante: l'Istituto Suor Orsola Benincasa, per il cui finanziamento è stato presentato da tutti i Gruppi parlamentari un disegno di legge il cui *iter* è stato bloccato dal Governo, che assicurò il Parlamento di poter soddisfare le esigenze della suddetta istituzione inserendola nella tabella. Nella tabella all'esame della Commissione però non risulta alcun contributo a suo favore in base all'argomento della sua dipendenza sotto il profilo del controllo e della vigilanza da un altro Ministero. Chiede quindi al Governo di fornire chiarimenti al riguardo.

La senatrice CALLARI GALLI ricorda l'esclusione dalla tabella dell'Istituto Cattaneo di Bologna per la sua dipendenza dal Ministero dell'interno, e considerata la sua indubbia rilevanza scientifica, chiede chiarimenti in ordine al suo finanziamento.

Il sottosegretario COVATTA, riguardo all'osservazione della senatrice Callari Galli, rileva che in questo caso è stato applicato il criterio della dipendenza da altro Ministero, ma egli ritiene che l'amministrazione degli interni potrà garantire il finanziamento che l'Istituto non riceve a causa della sua esclusione dalla tabella. Rispondendo poi ad un quesito del senatore Vesentini, egli precisa che le istituzioni denominate atenei o accademie non svolgono attività didattica e quindi sono state ammesse al finanziamento pubblico.

Il ministro FACCHIANO ricorda di aver espresso sia alla Camera che al Senato in più occasioni il suo punto di vista in ordine alla legge n. 123: egli condivide le valutazioni del relatore circa la positività dell'attuale sistema, anche se riconosce l'esigenza di procedere a una sua riforma con l'inserimento di criteri più rigidi di individuazione delle istituzioni culturali da ammettere al finanziamento pubblico, così da improntare l'azione del Ministero alla massima trasparenza.

Il Ministro comprende che la proposta da lui presentata non possa soddisfare tutti, ma egli sostiene di essersi attenuto strettamente al parere del Comitato di settore; riguardo alle proposte di legge di iniziativa parlamentare relative a specifiche istituzioni, riconosce la difficoltà di conciliarle con la tabella, per consentire un assetto organico del settore. A tal proposito, riferendosi all'intervento del senatore Zecchino, dichiara che secondo il Comitato di settore l'Istituto Suor Orsola Benincasa non ha i requisiti richiesti dalla legge per l'ammissione al contributo statale.

Dopo una breve interruzione del senatore ZECCHINO (che non ritiene soddisfacente la risposta del Ministro e chiede in quale modo sia possibile intervenire a sostegno della suddetta istituzione), il ministro FACCHIANO conclude il suo intervento ribadendo la necessità di riformare la legge n. 123 proprio per individuare criteri di scelta chiari e rendere la disciplina più rispondente alle esigenze delle istituzioni culturali.

Il presidente SPITELLA, replicando quale relatore, osserva in via generale che non giudica possibile condurre una valutazione sull'ammissibilità delle varie istituzioni nella tabella secondo criteri rigidamente formali, proprio in considerazione della particolare natura delle istituzioni stesse. Anche il problema, sollevato nel dibattito, degli enti che svolgono attività didattica ad alto livello, può venire superato in base a considerazioni di carattere eminentemente politico, più che giuridico. Così, ad esempio, l'Istituto di oncologia sarebbe meglio collocato presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; ma - ribadisce - in base ad una valutazione politica e non giuridica. Alla luce di queste considerazioni, e degli esempi citati nel dibattito, appare dunque difficile escludere l'Istituto Suor Orsola

Benincasa dalla tabella adducendo la mancanza dei requisiti previsti dalla legge. Non a caso, del resto, il Parlamento, quando elaborò le norme della legge n. 123 recanti i requisiti cui gli istituti culturali devono rispondere per ottenere i contributi, concluse che erano possibili solo formulazioni estremamente ampie e generiche. Il finanziamento dei vari istituti da parte di un dicastero o dell'altro, dunque, è legato nella maggior parte dei casi a criteri di mera opportunità, e rifugge da impossibili rigidità. Vi sono poi altri problemi, come la vistosa prevalenza nella tabella di enti a carattere umanistico, per rimediare ai quali, però, occorrerebbero somme di gran lunga superiori a quelle disponibili. In conclusione afferma che, se il Ministro ritiene non modificabile la propria proposta, la Commissione dovrà esprimersi su di essa; se invece il Ministro sarà disponibile a tener conto di alcune delle osservazioni emerse dal dibattito, queste potranno essere formalizzate nel parere.

Il ministro FACCHIANO osserva che, onde modificare la proposta di tabella, egli dovrà acquisire un nuovo parere dal Comitato di settore che, nel tener conto delle osservazioni eventualmente formulate dalle due Camere, dovrà necessariamente riesaminare daccapo anche le richieste di finanziamento che ha respinto.

Il senatore BOMPIANI propone di esprimere un parere favorevole, con le osservazioni emerse dal dibattito, e invita il Ministro ad attenersi, nell'emanare la tabella, al solo criterio della qualità culturale dell'attività svolta dagli istituti.

La senatrice BONO PARRINO è favorevole ad esprimere subito il parere sulla tabella, dal momento che i problemi emersi dal dibattito non potranno certo essere risolti attraverso qualche ritocco alla tabella stessa, ma solo mediante una riforma della legge n. 123; invece un ritardo nell'emanazione della tabella sarebbe esiziale per quegli istituti la cui sopravvivenza dipende dal contributo.

Il senatore NOCCHI si dichiara a sua volta favorevole all'immediata emissione del parere, che per il Gruppo comunista dovrebbe essere negativo. Si dovrà poi provvedere sollecitamente alla riforma della legge n. 123, tenendo conto anche delle indicazioni espresse dal Comitato di settore.

Il senatore VESENTINI, a nome della Sinistra Indipendente, giudica negativamente la proposta di tabella.

Interviene poi il sottosegretario COVATTA, il quale osserva che la legge n. 123 è stata applicata sovvertendo le espresse intenzioni del legislatore, che aveva inteso porre fine alla pratica dei cosiddetti finanziamenti a pioggia. In realtà, fin dall'emanazione della prima tabella degli istituti finanziati la prassi è andata in senso opposto. Il nodo potrà essere risolto dal Parlamento, previo approfondimento dell'indagine avviata dal Comitato di settore, attraverso una forte presa di

posizione, che detti i criteri per la corretta interpretazione della legge n. 123.

Il senatore ZECCHINO ritiene che la Commissione debba esprimere un parere con tutte le osservazioni del caso; in particolare, dovrà esprimere indicazioni precise circa la corretta interpretazione della legge n. 123, nella parte in cui indica i requisiti per l'ammissione degli istituti culturali alla tabella. Dall'esame della proposta presentata dal Ministro, infatti, si ricava la spiacevole impressione che la legge n. 123 non sia stata applicata con eguale coerenza in tutti i casi.

Il presidente SPITELLA ipotizza che il Ministro possa modificare la tabella, nel senso di non utilizzare integralmente lo stanziamento dei 18 miliardi ma di destinarne una parte alla riforma della legge n. 123; infatti le somme accantonate nella legge finanziaria 1990 a tal fine sono davvero irrisorie ed oltre tutto decrescenti nel triennio.

Il ministro FACCHIANO fa presente che si dovrebbe rimettere in discussione l'intera impostazione del provvedimento.

Il presidente SPITELLA ritira allora il proprio suggerimento e propone che la Commissione esprima un parere favorevole sulla tabella proposta dal Ministro, con le osservazioni emerse nel dibattito.

Dopo che il senatore DE ROSA ha dichiarato di astenersi, la Commissione approva la proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE propone quindi di sospendere la seduta e di riprenderla con la discussione, in sede deliberante, dei disegni di legge nn. 2037 e 1998, alle ore 15,30. La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 13,45, è ripresa alle ore 15,50.

IN SEDE DELIBERANTE

Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto Unico europeo: primi interventi (2037), approvato dalla Camera dei deputati

Nocchi ed altri. Programma quadriennale per l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali (1998)

(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce sui provvedimenti in titolo il senatore AGNELLI Arduino, il quale osserva riguardo al ddl n. 2037 che esso è il risultato dell'unificazione di tre proposte legislative presentate presso l'altro ramo del Parlamento, di cui una d'iniziativa governativa. Passa ad esaminare, quindi, i disegni di legge presentati in materia di catalogazione dei beni culturali presso i due rami del Parlamento, rilevando una sostanziale uniformità tra quello a firma Nocchi ed altri (atto Senato n. 1998) e quello a firma Nicolini ed altri (atto Camera n. 4331), entrambi volti a definire un piano di inventariazione organico con

valenza quadriennale per tutelare il nostro patrimonio artistico nella prospettiva della liberalizzazione della circolazione delle merci attesa per il 1993. La medesima *ratio* peraltro ha ispirato la proposta governativa presentata presso la Camera dei deputati, la quale però mirava a definire un programma di interventi annuale onde utilizzare stanziamenti residui del bilancio 1989. Il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati ha accolto l'impostazione di fondo del provvedimento governativo, pur se il Governo si è impegnato a presentare un progetto organico di interventi nel settore dei beni culturali per il triennio 1990-92, sostanzialmente accogliendo quindi l'indicazione contenuta nei disegni di legge d'iniziativa comunista per una valenza quadriennale degli interventi nel settore.

Passando ad esaminare il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, il relatore osserva che il provvedimento costituisce una sorta di saldatura tra le attività pregresse svolte nel settore e quelle che dovranno svilupparsi in base al preannunciato programma organico di interventi. Al comma 4 dell'articolo 3 si stabilisce che gli Istituti centrali del Ministero sovrintendono e coordinano la realizzazione delle attività di inventariazione e catalogazione dei beni culturali nei vari settori; il comma 3 stabilisce che ad essi ed agli organi periferici del Ministero è affidata anche la direzione tecnico-scientifica dei progetti prevedendo, ove necessario, la collaborazione di università, istituti di ricerca ed enti specializzati, mediante apposite convenzioni. L'articolo 1 stabilisce che il Ministro dei beni culturali e ambientali deve approvare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge un programma di interventi, attuato mediante progetti organici (articolo 2 comma 1). I soggetti abilitati a presentare tali progetti esecutivi, oltre ai competenti organi centrali e periferici del Ministero, sono le regioni e altri soggetti pubblici e privati; con questa disposizione il progetto legislativo intende coinvolgere tutti coloro che operano nel settore. Proprio l'individuazione di tali operatori però determina maggiori problemi, specie per quanto riguarda il personale: il progetto di legge indica la soluzione nel comma 2 dell'articolo 3 prevedendo, per la realizzazione dei progetti, l'impiego preferenziale di quel personale che abbia svolto attività di catalogazione o intervento sui beni culturali presso gli istituti dipendenti dal Ministero o nei progetti di cui all'articolo 15 della legge n. 41 del 1986 (i cosiddetti giacimenti culturali). È indubbio che tale scelta possa sollevare critiche, poichè occorre definire che cosa si intenda per attività svolta nel settore e soprattutto manca un'indicazione della durata di questa attività; inoltre risulta che non soltanto gli Istituti centrali si sono avvalsi dell'opera di soggetti privati, ma anche le sovrintendenze. Non meno problematico è valutare la qualità del lavoro svolto nei progetti di cui all'articolo 15 della citata legge n. 41 poichè, paradossalmente, non sempre aziende di grosse dimensioni hanno corrisposto alle attese, mentre spesso si sono rivelati migliori i risultati ottenuti da consorzi o addirittura da cooperative.

Il relatore, pur riconoscendo l'urgenza di definire il provvedimento, molto atteso da tutti gli operatori del settore, ammette che vi sono delle zone d'ombra. Queste potrebbero essere eliminate dalla presentazione del preannunciato intervento organico per il triennio 1990-92. Egli ritiene comunque che il disegno di legge approvato dalla Camera

costituisce un passo importante per iniziare un'opera organica di catalogazione dei beni culturali, resa più urgente dall'esigenza di conoscere l'entità del nostro patrimonio artistico in vista della liberalizzazione della circolazione dei beni prevista per il 1993. Sollecita, infine, il Governo a definire l'intervento organico per il triennio 1990-93 e, in tale prospettiva, ritiene che anche il Gruppo comunista potrà assumere il medesimo orientamento del Gruppo della Camera dei deputati che ha approvato il provvedimento in titolo.

Il senatore NOCCHI, premesso che il disegno di legge a suo tempo presentato al Senato dalla sua parte politica ha lo stesso significato della proposta di legge dell'onorevole Nicolini ed altri, sottolinea l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge all'esame, anche in considerazione della necessità di utilizzare al meglio il residuo di accantonamento (130 miliardi) previsto dalla legge finanziaria del 1989. Questa considerazione, tuttavia, non lo esime dal ribadire un giudizio politico fortemente critico sul fallimento dell'esperienza dei «giacimenti culturali», giudizio che egli ricorda di aver recentemente espresso durante un incontro con una rappresentanza di giovani impegnati in quel progetto. È comunque essenziale, a suo avviso, che la notevole professionalità così acquisita venga comunque tutelata dai rischi di dispersione.

L'avvio di un'attività di catalogazione ed inventariazione dei beni culturali è pertanto da accogliere con soddisfazione, ma, a suo avviso, se non è collegata ad azioni anticipatrici di una riforma globale dell'Amministrazione dei beni culturali e della legge di tutela (n. 1089 del 1939), si corre il rischio di vanificare l'impegno che si sta per intraprendere.

Nei disegni di legge presentati dalla sua parte politica, prosegue il senatore Nocchi, tali elementi di anticipazione sono presenti: in particolare per quello che riguarda la definizione di bene culturale, che fa riferimento ad una sfera più ampia di quella individuata dalla legge del 1939, al fine di estendere la gamma dei beni da prendere in considerazione ai fini della catalogazione e più in generale della tutela. L'oratore ricorda poi come a metà degli anni '80 vi fu una rimarchevole attenzione sull'inquadramento in un'ottica di programmazione delle politiche di tutela dei beni culturali, e come il dibattito parlamentare si concentrò sui temi del restauro, del recupero e del riutilizzo, impegnando su questi aspetti somme ingenti, con alterni risultati. Attualmente sembra di assistere ad una inversione di tendenza: si insiste sugli interventi di catalogazione ed inventariazione, mentre è da supporre che per alcuni anni saranno carenti le risorse disponibili per gli interventi di restauro, recupero e riutilizzo dei beni culturali.

Su questo aspetto, prosegue l'oratore, si è segnato il passo perchè si è sviluppata una polemica sulla capacità di spesa e sui residui passivi accumulati dal Ministero, che, effettivamente, si rivela incapace di mobilitare le risorse disponibili: è necessaria pertanto una riforma strutturale che vada ad incidere sul modo stesso di concepire la spesa e l'investimento nei beni culturali. A questo proposito, ricorda che nella proposta generale di riforma avanzata dalla sua parte politica, si insiste sulla necessità di operare un decentramento reale delle responsabilità,

in modo da determinare una svolta nel rapporto tra il Ministero, i suoi uffici periferici, gli Istituti centrali, le regioni e le autonomie locali: finchè non vi sarà coordinamento tra questi soggetti, il rischio di dispersione delle risorse e di duplicazione di interventi rimarrà elevato, ed i residui passivi, lungi dall'essere riassorbiti, si moltiplicheranno.

La Camera dei deputati, prosegue il senatore Nocchi, ha fatto bene a intitolare il testo approvato «Primi interventi»; tuttavia la sua parte politica avrebbe auspicato l'istituzione di strutture regionali per la catalogazione e l'inventariazione che, laddove attivate, hanno dato risultati assai positivi. A questo proposito, suggerisce la possibilità di studiare strutture paritetiche per l'attuazione del catalogo regionale anche attraverso la stipula di convenzioni con l'Istituto per il catalogo e la documentazione.

Per quanto riguarda i soggetti ai quali è riconosciuta potestà di intervento, tema che coinvolge direttamente la questione del rapporto pubblico-privato, esprime perplessità sulla riproposizione dello schema che aveva caratterizzato i giacimenti culturali, dichiarandosi a favore di una progettazione degli interventi da parte dello Stato e di una successiva attuazione nella quale coinvolgere eventualmente anche soggetti privati.

In conclusione ricorda che la preferenza che il disegno di legge accorda alle professionalità formatesi nel corso dello svolgimento del progetto dei giacimenti culturali è giusta e dovuta; tuttavia se non vi è un intervento a carattere pluriennale, gli stessi giovani interessati si rendono conto dello scarso respiro che l'iniziativa che si sta discutendo è destinata ad assumere. Ricorda a questo proposito che il sottosegretario Covatta aveva affermato che il Governo era intenzionato a presentare un programma pluriennale, e ne auspica una sollecita discussione.

Il senatore MANZINI, nell'esprimersi favorevolmente sul provvedimento, che andrà comunque ricordato con un programma organico, esprime apprezzamento per le aperture a favore della ricerca e dello sviluppo di nuove professionalità. Particolarmente apprezzabile, poi, specie nella prospettiva del mercato unificato europeo, è la perentoria affermazione dell'articolo 1, comma 3, secondo il quale i beni culturali non sono assimilabili a merci.

Il sottosegretario COVATTA, in una breve interruzione, osserva che il problema della circolazione in ambito comunitario dei beni culturali non può essere risolto dalla disposizione citata, ed è oggetto di una complessa trattativa che il Governo sta conducendo in ambito comunitario.

Il senatore MANZINI osserva conclusivamente che è comunque opportuno un sostegno del Parlamento allo sforzo manifestato in materia dal Governo.

Il senatore MEZZAPESA annuncia il proprio voto favorevole, peraltro non pienamente convinto per le perplessità che suscitano interventi episodici come questo. Indubbiamente, nel provvedimento sono stati inseriti elementi di garanzia volti a superare le obiezioni che

in passato sono state espresse (ricorda in particolare il comma 4 dell'articolo 3, che definisce chiaramente il ruolo spettante agli Istituti centrali del Ministero), tuttavia non sufficienti ad eliminare il carattere di intervento episodico, isolato da un contesto organico, che caratterizza anche questo provvedimento. Le esperienze passate di catalogazione ed inventariazione in certi casi hanno prodotto risultati ottimi, ma in altri, a detta degli stessi giovani interessati, si sono risolte in un inutile spreco di fondi pubblici. Sarebbe quindi oltremodo opportuno poter effettuare una accurata valutazione complessiva dei risultati prodotti dall'operazione giacimenti culturali.

Il senatore MONTINARO ricorda le severe critiche mosse da vari esperti, nonché da taluni soprintendenti, sulla qualità del lavoro prodotto dai giovani impegnati nei cosiddetti giacimenti culturali. Ciò non esclude che vi siano stati anche risultati eccellenti, accompagnati dallo sviluppo di elevate capacità professionali. Sovente è mancato ogni coordinamento con l'attività delle Sovrintendenze. In definitiva, il giudizio sul passato non può essere entusiasmante. D'altra parte, le esigenze cui fare fronte sono enormi: alla razzia sistematica del patrimonio culturale italiano, fa riscontro la capacità acquisita da tanti giovani, che merita di essere impiegata proficuamente. In conclusione, esprime una valutazione favorevole sul disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, che però dovrà condurre ad una più organica sistemazione della materia.

Il presidente SPITELLA, nel dichiararsi d'accordo sull'importanza e l'opportunità del disegno di legge n. 2037, sottolinea che esso deve inserirsi in un complessivo quadro di riferimento. Per questo motivo, è pregiudiziale acquisire informazioni complete e penetranti sulla situazione. Nonostante il lavoro dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, il panorama dell'inventariazione e della catalogazione dei milioni e milioni di oggetti che costituiscono il patrimonio culturale italiano, di proprietà pubblica e privata, è tutt'altro che soddisfacente. Occorre fare chiarezza in primo luogo sul problema dei metodi, sul coordinamento fra i vari soggetti operanti nel settore e sui parametri indicati dall'amministrazione centrale. Talvolta, infatti, la definizione di metodi di schedatura scientificamente ottimali non ha avuto il riscontro di una pratica applicazione. D'altra parte, l'imprescindibile necessità di un metodo unitario non emerge chiaramente dal disegno di legge n. 2037, che anzi per qualche elemento suscita fondate preoccupazioni. Invece proprio la varietà dei soggetti menzionati dal provvedimento ed abilitati ad operare nel campo dell'inventariazione e catalogazione rende ineludibile la definizione di criteri univoci, in mancanza dei quali i 130 miliardi potrebbero venire spesi invano. In conclusione, occorrerà garantire coerenza fra il disegno di legge n. 2037 e l'auspicata legge organica che dovrà presto farvi seguito.

Replica agli intervenuti nel dibattito il relatore AGNELLI Arduino, il quale dichiara di riconoscersi nelle indicazioni emerse: al di là del favore di massima espresso riguardo al disegno di legge n. 2037, i rilievi effettuati potranno trovare espressione mediante ordini del giorno,

anche se la risposta migliore potrebbe essere fornita dall'attesa proposta governativa di legge organica sulla catalogazione. Le perplessità sugli interventi di catalogazione compiuti finora non investono il rapporto fra pubblico e privato, dal momento che tanto le lacune, quanto i risultati di elevata qualità si trovano nell'una e nell'altra area. In conclusione, dopo aver espresso l'avviso che occorre tener ferme le rigorose indicazioni fornite dagli Istituti centrali, auspica una sollecita approvazione del disegno di legge n. 2037.

Il sottosegretario COVATTA svolge alcune considerazioni circa le attività di catalogazione gestite finora dall'Istituto centrale competente e dalle sovrintendenze, ammettendo che i risultati raggiunti, quanto meno dal punto di vista quantitativo, non hanno corrisposto alle aspettative. L'esperienza dei progetti svolti *ex* articolo 15 della legge n. 41 del 1986, ha evidenziato due limiti: da un lato la mancanza di programmazione, con evidenti rischi di sovrapposizioni e dall'altro la carenza di coordinamento tecnico-scientifico da parte dell'Istituto centrale e delle sovrintendenze.

Il disegno di legge n. 2037, così come l'originaria proposta governativa, tende ad eliminare proprio tali carenze, prevedendo un programma complessivo di interventi e affidando agli Istituti centrali ed alle sovrintendenze il compito di garantire la direzione tecnico-scientifica dei lavori: le soluzioni proposte sono state accolte come una svolta dagli stessi organi tecnici del Ministero. Il limite della proposta legislativa risiede nella copertura finanziaria, che impedisce il varo di un programma di interventi pluriennale; il Governo però intende presentare entro l'anno finanziario un programma organico valevole per il triennio 1990-92 con l'utilizzo dei fondi, a dire il vero non molto cospicui, previsti nella legge finanziaria 1990 a tal fine. Tale programma dovrà riguardare non solo la catalogazione, ma anche il restauro ed il potenziamento del sistema bibliotecario.

Il Sottosegretario rileva quindi che nel disegno di legge in titolo già si precostituiscono le condizioni per i futuri interventi: ad esempio l'elaborazione della carta del rischio permetterà di evitare la dispersione degli interventi di restauro e manutenzione straordinaria.

In sostanza gli interventi previsti dal disegno di legge n. 2037 non dispiegano la loro utilità solo in vista dell'integrazione europea ma permettono anche di dotare il Ministero di quegli elementi di conoscenza senza i quali è molto difficile predisporre un sistema adeguato di tutela dei beni culturali.

Il sottosegretario Covatta passa ad esaminare la questione relativa al personale da impiegare nelle attività di catalogazione ed inventariazione: il Governo intende evitare la formazione di nuovo precariato presso la pubblica amministrazione ed affida invece l'impiego del personale che abbia lavorato ai progetti di cui all'articolo 15 della citata legge n. 41 ai soggetti pubblici o privati che concludono convenzioni con il Ministero per la realizzazione concreta del programma di interventi. Riguardo poi alle considerazioni del senatore Nocchi sull'istituzione dei centri di catalogazione regionali, egli sostiene che volutamente il disegno di legge non subordina l'avvio degli interventi alla costituzione di tali centri pur consentendola (articolo 3, comma 5).

Risponde infine ad un rilievo del senatore Nocchi relativo alle procedure di elaborazione del programma di interventi facendo presente che alla Camera dei deputati proprio il Gruppo comunista si è opposto all'approvazione di un emendamento che accoglieva le esigenze da lui rappresentate.

In conclusione raccomanda l'approvazione sollecita del provvedimento, facendo presente che la Commissione potrebbe acquisire gli elementi informativi già raccolti presso la Camera dei deputati.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,50.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 27 MARZO 1990

166^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERNARDI***indi del Vice Presidente***MARIOTTI***Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Nepi.**La seduta inizia alle ore 17,45.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario NEPI risponde all'interrogazione 3-00993 del senatore BERNARDI, riconoscendo in primo luogo la sussistenza e la gravità degli episodi connessi al rilascio di brevetti di volo, avvenuto in taluni casi in modo irregolare. Il Ministro dei trasporti ha pertanto sollecitamente affidato al sottosegretario Petronio l'incarico di svolgere approfonditi accertamenti, concedendogli anche una proroga con provvedimento del 12 gennaio 1990. Le indagini svolte, egli prosegue, hanno posto in evidenza un progressivo esautoramento dell'ufficio preposto al rilascio dei brevetti, con episodi di sovrapposizione di competenze in un clima di diffuso permissivismo. Nel precisare che le irregolarità sinora accertate sono comunque tutte ascrivibili al periodo 1988-89, il sottosegretario Nepi fa presente che l'Amministrazione ha intrapreso una serie di iniziative sul piano disciplinare, sul piano organizzativo (emanando direttive per migliorare la funzionalità dell'ufficio brevetti e abilitazioni), sul piano della sicurezza del volo (affidando ad un nucleo di ispettori la verifica della irregolarità delle procedure seguite per il rilascio di brevetti ai piloti civili di terzo grado). Comunica quindi alla Commissione che contemporaneamente sono state avviate altre indagini dal Nucleo Carabinieri operante presso la direzione generale dell'Aviazione civile e che la Procura della Repubblica di Roma ha inviato otto avvisi di garanzia nei confronti di

altrettanti piloti assunti in servizio. Il Sottosegretario sottolinea comunque che gli episodi denunciati non sono suscettibili di intaccare la sicurezza del trasporto aereo, dato che le società fanno compiere ai piloti assunti programmi di addestramento prima di affidare loro gli aeromobili ed inoltre l'idoneità professionale di tutti i piloti è costantemente sottoposta a controlli periodici. Rileva quindi, con riferimento alle cause che hanno contribuito al verificarsi della situazione di irregolarità denunciata, l'obiettivo carenza di personale e di mezzi in cui versa la direzione generale ed in particolare il servizio navigazione aerea ed il frequente avvicendamento verificatosi nella direzione del servizio. Per ovviare a tutto questo, il Ministero dei trasporti ha avviato lo studio di una ipotesi di riordino radicale della struttura preposta all'aviazione civile, nel quadro di un più ampio programma per la riforma del Ministero stesso.

Dopo che il presidente BERNARDI si è dichiarato soddisfatto, il sottosegretario NEPI risponde all'interrogazione 3-00852 dei senatori PERUGINI e COVELLO dichiarando, secondo quanto rappresentato dall'Ente ferrovie dello Stato, che nell'impostazione dell'orario generale dei treni viene tenuto conto delle reali esigenze dell'utenza che, in linea di massima, non gradisce effettuare trasbordi da un treno all'altro a notte inoltrata, soprattutto in località dove non esistono servizi accessori. Considerato che il treno intercity 563 arriva a Cosenza alle ore 0,17 e che i dati rilevati hanno dimostrato la mancanza di una corrente di traffico interessata alle località intermedie tra Sibari e Crotone, durante le ore notturne, l'Ente non ha ritenuto opportuno prevedere un treno diretto in quella fascia oraria. Conclude affermando che i viaggiatori provenienti da Roma o da Napoli e diretti verso tali località hanno comunque la possibilità di utilizzare il treno intercity 561 «Aspromonte», trovando in coincidenza altri treni sia per la tratta Paola-Cosenza sia per la tratta Cosenza-Sibari-Crotone.

Il senatore PERUGINI si dichiara soddisfatto della risposta.

Il sottosegretario NEPI risponde all'interrogazione 3-00674 dei senatori PINNA ed altri, fornendo in primo luogo alcune informazioni sugli interventi di potenziamento effettuati sull'aeroporto di Alghero e sul suo movimento di aeromobili civili (20.000 nel 1988) di cui circa due terzi relativi all'attività di scuola di volo Alitalia. Secondo quanto rappresentato dalla compagnia di bandiera, dal 1984 al 1988 si è registrato un notevole incremento del numero di piloti, che si intende ulteriormente incrementare portandolo a circa 200 nell'arco di tre o quattro anni. Tali necessità, egli aggiunge, non potrebbero essere soddisfatte facilmente sull'aeroporto di Alghero per cui già dal 1986 lo stato maggiore dell'Aeronautica proponeva al Ministero dei trasporti la riqualificazione dello status dell'aeroporto in «militare aperto al traffico civile». A tale richiesta, ribadita dal Ministero della difesa nel gennaio 1988, l'Amministrazione dei trasporti si è però opposta, ritenendo che l'Aeronautica militare possa salvaguardare le esigenze operative attraverso un opportuno coordinamento della propria attività con la competente direzione di circoscrizione aeroportuale. In presenza di tale

posizione, nel novembre 1989 lo stato maggiore dell'Aeronautica ha comunicato che i propri programmi sull'aeroporto di Alghero sono in buona parte di tipo didattico e quindi non causeranno interferenze con le aree di pertinenza dell'Aviazione civile, nè penalizzeranno l'attività dello scalo.

Il senatore PINNA giudica positivamente la risposta del Sottosegretario, pur esprimendo la preoccupazione che, dato il reiterarsi della richiesta dell'Aeronautica militare circa la trasformazione dello *status* giuridico dello scalo in militare, essa debba ritenersi provvisoria. Al riguardo fa presente che la Sardegna è complessivamente penalizzata dalle servitù militari che gravano non soltanto sul trasporto aereo ma anche su importanti aree territoriali e marittime: in tale contesto occorre assicurare priorità al traffico aereo civile dell'aeroporto di Alghero, anche nei confronti delle pur importanti esigenze di formazione dell'Alitalia. Conclude ribadendo l'auspicio che l'Aeronautica militare desista dalle richieste già illustrate.

Il sottosegretario NEPI risponde all'interrogazione 3-00700 del senatore GIUSTINELLI, affermando che l'Ente ferrovie dello Stato ha soppresso il treno 12061, ora treno 12085, solo nella tratta Fabriano-Foligno a causa della scarsissima frequentazione. Circa il treno 755 Venezia-Roma, l'Ente ha ritenuto di mantenere le caratteristiche proprie del treno espresso e di non prevedere fermate nella tratta Fabriano-Foligno, oltre quella di Fossato di Vico. Per quanto riguarda il ripristino di un collegamento da Terni per Roma verso le ore 8.00 del mattino, prosegue il Sottosegretario, l'Ente ha fatto presente che già nel precedente orario invernale esistevano due collegamenti in partenza alle ore 7,34 e alle ore 8,35, collegamenti che sono stati confermati dagli orari successivi. In merito alla richiesta di introdurre un treno che, partendo da Roma tra le ore 21 e le ore 22, si fermi ad Orte, Terni, Foligno ed altre stazioni, l'Ente ha segnalato che ciò non è stato ritenuto giustificato essendosi constatata una scarsissima frequentazione del treno Roma-Perugia in partenza da Roma verso le 20, che fa prevedere una domanda ancora minore nelle ore successive.

Il senatore GIUSTINELLI, lamentato anzitutto il notevole ritardo con il quale è pervenuta la risposta, si dichiara insoddisfatto rilevando come risposte analoghe provengono direttamente dall'Ente ferrovie dello Stato senza che lo stesso Ente si senta responsabile nei confronti degli interroganti. Critica altresì le scelte adottate dall'Ente che hanno ridotto da 4 a 2 i collegamenti nelle prime ore del mattino da Terni a Roma, tratta ove si verifica un rilevante pendolarismo e un consistente disagio per i viaggiatori, tanto che si renderebbe necessario quanto meno un collegamento in più nelle ore indicate. Dichiarandosi parzialmente soddisfatto per la risposta riguardante il treno n. 12061, si esprime invece in senso negativo per la parte della risposta che riguarda i collegamenti serali tra Perugia e Roma lamentando il fatto che non siano previsti treni tra Roma e Perugia dalle ore 20 a mezzanotte. Esprime infine preoccupazione per le ipotesi ventilate circa la soppressione anche della corsa delle ore 20.

Il sottosegretario NEPI risponde all'interrogazione 3-00584 del senatore GIUSTINELLI facendo presente che l'Ente ferrovie dello Stato ha soppresso il treno «Freccia del Gran Sasso» ed ha invece variato l'instradamento del treno «Perugino» al fine di migliorare i tempi di percorrenza del collegamento Perugia-Roma e soprattutto al fine di realizzare un nuovo collegamento veloce Siena-Roma. Contestualmente l'Ente ha potenziato il treno intercity Ancona-Roma che circolava venti minuti dopo il «Perugino», per cui l'Ente ritiene che le modifiche introdotte non hanno creato scompensi ai viaggiatori della tratta Foligno-Orte mentre hanno determinato una soddisfacente utilizzazione del treno Perugia-Roma. Per quanto concerne il ritardo del treno 3155, il Sottosegretario rileva che le cause sono state individuate nell'effettuazione di lavori lungo la tratta percorsa da tale treno, nonché nelle difficoltà di ingresso nella stazione di Roma. Nel sottolineare che tale ritardo si è comunque notevolmente ridotto nel secondo semestre del 1989, il sottosegretario Nepi afferma che i disagi lamentati potranno essere recuperati con il programma di rinnovamento tecnologico ed infrastrutturale degli assi trasversali, in particolare la Orte-Falconara, la cui importanza è stata riconosciuta sia in sede governativa che parlamentare.

Il senatore GIUSTINELLI si dichiara sbalordito dalla parte della risposta che rinvia ad interventi di potenziamento dell'infrastruttura tra Orte e Falconara dopo che l'amministratore straordinario aveva inopinatamente cancellato gli interventi relativi al raddoppio della tratta. Fa presente inoltre che l'Ente ferrovie dello Stato si è limitato a rispondere a talune esigenze eliminando un servizio a favore di altri utenti: al riguardo è del tutto insufficiente l'indicazione del potenziamento di altri collegamenti con carrozze adatte ad una velocità di oltre 200 km all'ora su una linea che in nessun caso può permettere simili velocità. Preso atto della riduzione dei ritardi illustrata dal Sottosegretario, afferma che comunque rimangono per l'utenza notevoli disagi derivanti dal sovraffollamento.

Il sottosegretario NEPI risponde, anche a nome del Ministro delle partecipazioni statali, all'interrogazione 3-01143 dei senatori FERRARI-AGGRADI ed altri. Riconosciuta la sussistenza di una situazione di squilibrio tra vettori italiani e svizzeri, ricorda che lo squilibrio risale all'accordo aereo bilaterale stipulato a Roma il 4 giugno 1956. Tale accordo prevedeva infatti per i vettori elvetici la possibilità di operare in Italia su quattro punti e per l'Alitalia di operare in Svizzera su tre punti e ciò sia per incrementare il flusso turistico verso l'Italia sia per la prevalente consistenza della flotta svizzera. Il Sottosegretario fa presente altresì che la situazione si è ulteriormente evoluta in senso positivo per la Swissair e la Crossair a cui sono stati concessi altri punti in Italia, sia pure per favorire il traffico turistico diretto in Italia. È però evidente, egli afferma, la necessità di rivedere l'accordo aereo di base, per il quale è già intervenuto un primo tentativo di modifica nel 1984. L'intera problematica sarà comunque riesaminata nel corso delle consultazioni aeronautiche tra i due paesi che avranno luogo in aprile e che costituiranno anche l'occasione di chiarimento delle dichia-

razioni rese dal delegato del consiglio di amministrazione della Crossair.

Il senatore FERRARI-AGGRADI si dichiara soddisfatto della risposta, affermando che si è prolungato oltre ogni ragionevole limite un trattamento preferenziale a favore dei vettori svizzeri, verificandosi altresì abusi anche nell'applicazione degli accordi. Fa presente che i vettori svizzeri utilizzano l'accordo non tanto per il trasporto turistico quanto per sottrarre alla compagnia di bandiera nazionale quote di utenti da inviare verso altre destinazioni al di fuori della Svizzera. Rilevato altresì come abbia rappresentato un ulteriore fattore di turbativa la circostanza che la Swissair possieda partecipazioni nel capitale della Crossair, esprime apprezzamento per la decisione del Governo di rivedere integralmente gli accordi con la Svizzera su tali materie.

La seduta termina alle ore 18,25.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 27 MARZO 1990

165^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CASSOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Fornasari.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE DELIBERANTE

Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria (2042) *(Risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cherchi ed altri), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)*

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 22 febbraio.

Si procede alla votazione degli articoli.

Viene posto ai voti, e approvato senza discussione e senza modificazioni, l'articolo 1.

Viene quindi posto ai voti, e accolto, un emendamento all'articolo 2, diretto a determinare i compiti di indirizzo e di coordinamento del CIPI in materia di ristrutturazione del comparto minerario. La Commissione approva quindi l'articolo 2 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 3.

Viene accolto un emendamento diretto a modificare l'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, rideterminando la quota degli investimenti globali per le attività sostitutive di quelle minerarie, ammessa ai contributi in conto capitale, e a prevedere i casi di non cumulabilità con altre forme di agevolazione (da cui sono escluse le attività agricole). È poi approvato l'articolo 3 nel testo modificato. Sono conseguentemente modificati tutti i riferimenti all'articolo 1 della predetta legge n. 41 del 1989.

Si passa all'articolo 4.

La Commissione accoglie un emendamento diretto a regolamentare l'emanazione dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da parte del Ministro dell'industria, previa notifica del progetto di intervento alla Comunità europea. Viene quindi approvato l'articolo 4 nel testo modificato.

Il sottosegretario FORNASARI chiede una sospensione della votazione del disegno di legge in titolo, per consentire il necessario approfondimento sulle implicazioni di natura finanziaria degli emendamenti agli articoli successivi, proposti dal relatore e dal Gruppo comunista.

Il presidente CASSOLA propone di rinviare il seguito delle votazioni alla seduta antimeridiana di domani. Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (1803)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore ALIVERTI, considerato che, al momento, il rappresentante del Governo non è presente e tenuto conto della grande rilevanza politica rivestita dalla materia, suggerisce l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il presidente CASSOLA pur condividendo il rilievo del relatore, rappresenta l'urgenza di approvare la normativa di attuazione del Piano energetico nazionale. Sull'argomento si apre un dibattito, in cui intervengono tutti i presenti, al termine del quale la Commissione si associa alle posizioni espresse dal relatore e dal Presidente.

Il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 27 MARZO 1990

Presidenza del Presidente
BARBERA

Interviene per il Governo il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali dottor Antonio Maccanico.

La seduta inizia alle ore 15,10.

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sui disegni di legge:

Provvedimenti a favore delle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia e di quelle di origine slava della provincia di Udine (A.S. 2073)

(Esame e rinvio)

Il senatore Arduino AGNELLI, relatore sul provvedimento, premette che la Commissione di merito ha costituito un comitato ristretto per la rielaborazione dei progetti di legge presentati nella materia; invita, pertanto, la Commissione a valutare se, ai fini dell'espressione del parere, non sia più opportuno attendere che il suddetto comitato abbia concluso i propri lavori.

Passa quindi ad illustrare le linee generali del testo in esame, che si propone di dettare una normativa di tutela globale della popolazione slovena nelle province di Trieste e Gorizia e della popolazione di origine slava nella provincia di Udine e sottolinea che nella normativa predisposta si dà atto delle differenziazioni emerse tra le popolazioni minoritarie delle suddette province, in modo da operare scelte che siano effettivamente rispettose delle esigenze delle popolazioni interessate e conformi all'articolo 3 della Costituzione. Dopo aver ricordato le vicende storiche connesse al problema del trattamento della minoranza slovena in Italia e della minoranza italiana in Jugoslavia, aggiunge che non sarebbe realistico ignorare il fatto che in tali questioni ci si muove

sempre su una certa base di reciprocità. Sotto questo profilo va tenuto conto che oggi ci si trova di fronte, nella vicina Repubblica Jugoslava, ad una situazione in movimento.

Per quanto concerne il merito del disegno di legge il relatore ricorda che esso è suddiviso in tre titoli. Il primo, riferito alle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia, comprende un capo I che attiene ai diritti nell'uso della lingua slovena, nelle loro varie articolazioni; il capo II concerne i problemi connessi alle scuole in lingua slovena già esistenti, oltre a prevedere un adeguamento dell'amministrazione scolastica, che la renda maggiormente idonea ai compiti ad essa spettanti; il capo III, infine, riguarda le attività culturali e in particolare il riconoscimento del Teatro stabile sloveno di Trieste come organismo di produzione teatrale a gestione pubblica, con particolari caratteristiche, anche agli effetti delle relative sovvenzioni da parte dello Stato. Infine, l'articolo 20 prevede una delega al Governo per il riordino di tutta la normativa in materia di tutela della minoranza linguistica slovena, tra l'altro provvedendo ad armonizzare tale normativa con le competenze attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il relatore illustra altresì il titolo II del disegno di legge, che concerne la popolazione di origine slava della provincia di Udine, e il titolo III, che riguarda la data di applicazione di alcune disposizioni e gli oneri finanziari.

Il relatore conclude rilevando che non vi sono particolari osservazioni da fare sotto il profilo della salvaguardia delle competenze regionali, salvo auspicare un miglior coordinamento tra disciplina statale e regionale. Un problema delicato invece quello della individuazione delle zone in cui è insediata la popolazione minoritaria di Trieste e Gorizia da un lato e della provincia di Udine dall'altro, ricordando che in mancanza di elementi risultanti da un censimento, che gli esponenti della minoranza slovena hanno sempre rifiutato, le localizzazioni sono state proposte sulla base di criteri abbastanza discutibili.

Il ministro MACCANICO concorda con il relatore circa il fatto che il disegno di legge appare rispettoso delle competenze regionali nella materia, profilo questo che è quello di fondamentale interesse per la Commissione. Aggiunge che il Governo è pienamente consapevole della delicatezza dei problemi connessi alla tutela delle popolazioni minoritarie nel Friuli-Venezia Giulia e che le soluzioni prospettate nel provvedimento cercano di tener conto dei numerosi valori in gioco.

Dopo brevi interventi sull'ordine dei lavori dei deputati PASCOLAT e PIREDDA e del senatore BERTOLDI, che chiede che la Commissione possa pronunciarsi anche sui progetti di legge d'iniziativa parlamentare vertenti sulla medesima materia, la Commissione dà mandato al presidente Barbera di richiedere l'assegnazione, ai fini del parere, dei progetti di legge d'iniziativa parlamentare abbinati al disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sui disegni di legge:

Ordinamento delle autonomie locali (A.S. n. 2092)

Norme sull'ordinamento dei poteri locali (A.S. n. 2100)

Legge generale di autonomia dei comuni e delle province (A.S. n. 1557)

Norme per la composizione e la elezione degli organi della amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull'attività di controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari delle aziende speciali dei comuni e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali, elezione degli organi delle aree metropolitane (A.S. n. 1307)

(Seguito dell'esame e conclusione)

Il presidente BARBERA, relatore sui provvedimenti, informa che la Commissione di merito ha proceduto all'abbinamento del disegno di legge n. 1307 ai progetti di legge precedentemente all'ordine del giorno. Dopo una breve illustrazione dei contenuti del predetto disegno di legge osserva che si tratta di un insieme di norme che riguardano la materia elettorale a livello locale, una tematica di grande importanza, che non dovrebbe rimanere esclusa dalla riforma delle autonomie locali: si tratta tuttavia di materia che non attiene ai profili di competenza specifica della Commissione. Conclude pertanto confermando la proposta di parere già formulata nella precedente seduta.

Il ministro MACCANICO, intervenendo in particolare sul disegno di legge n. 2092, al quale anche il relatore ha fatto riferimento, dichiara di aver accolto di buon grado l'invito della Commissione ad intervenire, in quanto il progetto di riforma delle autonomie locali, pur non rientrando nell'area che appartiene alla sua diretta responsabilità, è in stretta connessione con il funzionamento generale del sistema delle autonomie ai vari livelli, compreso quindi quello regionale. Del resto, com'è noto, il Governo, oltre al disegno di legge di riforma delle autonomie locali, ha provveduto a presentare al Parlamento anche un disegno di legge per la riforma dell'ordinamento regionale (si tratta del disegno di legge n. 3933, assegnato alla Commissione affari costituzionali della Camera in sede referente) di cui auspica un sollecito esame.

Aggiunge che, comunque, nel corso dell'esame alla Camera, già nel progetto di riforma delle autonomie locali si sono inserite norme di raccordo con l'ordinamento regionale (come per esempio gli articoli 3 e 17). Si tratta di norme che nella sostanza - salvo quei perfezionamenti che dovessero risultare opportuni - ritiene siano da condividere, perchè appunto vanno nella direzione di un recupero della capacità programmatica delle regioni e di un più stretto collegamento tra queste e gli enti locali. Su questa strada a suo avviso è necessario procedere, eventualmente non escludendo quelle modifiche costituzionali che dovessero apparire necessarie: ricorda di aver già avuto occasione di dire che l'esercizio della delega delle funzioni amministrative regionali

agli enti locali, di cui all'articolo 118 della Costituzione, dovrebbe essere reso obbligatorio, come pure sarebbe opportuna una modifica costituzionale, ai fini di una netta distinzione di competenze tra consiglio e giunta anche a livello regionale.

Il senatore GALEOTTI afferma di condividere le considerazioni svolte dal relatore nella scorsa seduta e l'articolato schema di parere da questi proposto. Ritiene che sia da apprezzare lo sforzo fatto per valorizzare il ruolo di legislazione e programmazione delle regioni nel rapporto con gli enti locali, anche se alcune formulazioni del testo in esame andrebbero migliorate, e prende atto del fatto che con l'articolo 3 si è cercato di superare la ormai vetusta suddivisione di competenze basata sulle «materie», facendo invece più opportunamente riferimento ad una ripartizione per funzioni. Certo, come ha osservato il Ministro, il tema della riforma delle autonomie locali appare in stretto collegamento con la questione della riforma dell'ordinamento regionale: sarebbe stato auspicabile, quindi, che il dibattito parlamentare su questi progetti di legge procedesse parallelamente ed è augurabile che la competente Commissione della Camera avvii quanto prima l'esame del disegno di legge n. 3933.

Va anche detto però che lo stato di crisi in cui versa il settore delle autonomie, sia quelle regionali che quelle locali, è dovuto anche a precise responsabilità del potere centrale. Non si può dimenticare che la riforma regionale è stata e, per troppi versi, è ancora una riforma incompiuta. Questo, a suo avviso, è il nodo centrale da sciogliere, per il cui superamento è necessario un serio impegno riformatore sia sul versante regioni-autonomie locali, sia sul versante del rapporto tra lo Stato e le autonomie, regionali e locali.

Entrando nel merito del disegno di legge n. 2092, rileva come appaia particolarmente debole la parte relativa al sistema dei controlli che, se pure fa fare passi avanti rispetto alle previsioni della legge Scelba, contiene numerose previsioni che lasciano perplessi. In particolare formula alcune osservazioni, che suggerisce di inserire nel parere, con riferimento agli articoli 4, 39 e 55 del disegno di legge.

Il deputato PIREDDA osserva che questo provvedimento non sembra rispondere a quelle esigenze di valorizzazione del ruolo delle regioni, di cui pure, da varie parti, sembra che si riconosca la necessità e l'urgenza. Il Ministro ha ricordato il fatto che il Governo ha predisposto un provvedimento di riforma anche dell'ordinamento regionale, ma il rischio è che la priorità che si è data alla riforma delle autonomie locali, così come elaborata in questo testo, si risolva in una ulteriore compressione e mortificazione del ruolo delle regioni. Basti vedere del resto come è affrontato nel provvedimento in esame il problema dell'istituzione di nuove province, che non solo è stato inserito nel testo in modo abbastanza discutibile, ma che è stato risolto senza alcun riconoscimento apprezzabile del ruolo che alle regioni dovrebbe spettare in questo campo. Ugualmente le funzioni programmatiche delle regioni sono state trascurate, in materia di scuole, di finanza locale, e così via.

Dopo una breve replica del presidente BARBERA, che si dichiara disponibile a recepire nello schema di parere le osservazioni formulate dal senatore Galeotti e dal deputato Piredda, la Commissione approva il seguente parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, con riferimento al disegno di legge n. 2092;

sottolineata l'esigenza che sia data piena attuazione al dettato costituzionale che assegna alle regioni importanti funzioni in ordine all'organizzazione del sistema degli enti locali, in particolare per quanto concerne le circoscrizioni comunali, l'istituzione o la fusione di comuni, i controlli sulle attività dei comuni e delle province, gli interventi per la determinazione degli ambiti provinciali, il coordinamento della finanza locale;

rilevata l'importanza che l'organizzazione del sistema degli enti locali riveste per la attribuzione o la delega a comuni e province di funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa regionale (o per «l'avvalimento degli uffici» di tali enti) nonché per l'esercizio delle funzioni regionali di programmazione;

premesso che le competenze legislative regionali nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione investono anche l'organizzazione delle funzioni degli enti locali in materie rilevanti quali il Governo del territorio e l'urbanistica, i trasporti, la sanità, l'assistenza, il diritto allo studio, i lavori pubblici, la polizia locale, musei e biblioteche di enti locali ed altre materie ancora;

rilevato come il progetto in esame solo debolmente operi uno sforzo perchè sia superata una organizzazione dei poteri locali per corpi separati laddove è necessario valorizzare le funzioni di legislazione, indirizzo e programmazione delle regioni, anche nell'organizzazione del governo locale riservando invece agli enti locali le funzioni di gestione e amministrazione attraverso l'attribuzione diretta di funzioni operate dalle leggi statali e regionali;

rilevato altresì che attraverso la valorizzazione del ruolo di legislazione e programmazione regionale è possibile portare avanti efficacemente la complessiva politica di decentramento imposta dall'articolo 5 della Costituzione;

prese in esame solo le norme che riguardano gli aspetti di rilievo per la costituzione di un sistema delle autonomie regionali e locali

ESPRIME

a) parere favorevole sull'articolo 3 ritenuto essenziale sia per la costruzione di un sistema delle autonomie sia per evitare una anacronistica e puntigliosa individuazione delle «materie» comunali e provinciali apparendo invece più congrua una ripartizione per «funzioni», fissata in via generale dagli articoli 3 e 13 del testo in esame, demandandone l'attuazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla legge regionale;

b) parere contrario sull'articolo 11, quarto e quinto comma, in quanto si deve osservare che, trattandosi, nel caso dell'istituzione di nuovi comuni e modifiche delle loro circoscrizioni, di competenza

costituzionalmente riconosciuta alle regioni (articoli 117 e 133 Cost.), non è giustificato che il testo della Camera debba continuare a prevedere contributi diretti dello Stato ai comuni (aggiuntivi rispetto a quelli regionali) al fine di incentivarne le fusioni. La norma andrebbe modificata nel senso di prevedere forme di incentivazione, unitariamente configurate, di spettanza della regione.

Parallelamente, per la revisione delle circoscrizioni provinciali, pare assai riduttivo il compito affidato alle regioni dal terzo comma dell'articolo 16, di promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni al riguardo. A questo riguardo la Commissione è del parere che la Commissione di merito dovrebbe valutare l'opportunità di riconoscere alle regioni un ruolo più incisivo per ciò che attiene sia alla determinazione degli ambiti territoriali delle province sia alle funzioni delle stesse, tenuto conto del ruolo di ente intermedio che è loro proprio (anche se, per affrontare in modo compiuto tale materia, occorrerebbero auspicabili modifiche costituzionali);

c) in ordine al Capo VII si formulano le seguenti osservazioni: le norme contenute nel progetto si limitano a dettare alcune sommarie enunciazioni di principio che andranno sviluppate dall'apposita legislazione in materia, da tempo all'esame del Parlamento. Sarebbe tuttavia necessario che già in questo progetto si anticipasse la norma sulla programmazione regionale dei servizi locali (contenuta nell'articolo 2 dello stesso progetto governativo in tema di servizi locali) e si prevedesse inoltre la possibilità per le regioni di dettare norme per assicurare una metodologia comune di controllo di gestione dei servizi;

d) si esprime parere negativo sull'articolo 25, dove è stabilito che solo la legge dello Stato possa prevedere la costituzione di consorzi obbligatori e che la legge regionale possa intervenire solo in quanto la legge dello Stato, di volta in volta, le riconosca tale facoltà. Sarebbe coerente con l'intero impianto della legge e in particolare con gli articoli 3 e 24, oltre che con le esigenze di un coordinato assetto del governo locale nella regione, che venisse data facoltà in via ordinaria alle regioni di prevedere, sentiti gli enti locali interessati, forme di convenzione obbligatoria e la costituzione di consorzi obbligatori.

Inoltre, l'articolo 26 sulle unioni di comuni introduce di per sé una figura che si auspica possa trovare diffusa applicazione e non sia preordinata necessariamente alle fusioni. L'articolo limita, peraltro, la competenza regionale ai soli compiti di promozione e incentivazione delle unioni, mentre la regione dovrebbe anche poter disporre, sentiti i comuni interessati, la costituzione di unioni comunali (nell'ambito delle ricordate competenze ex articoli 117 e 133 Cost.). Inoltre, il medesimo articolo diversifica (commi 6, 7, 8) la sorte delle unioni al termine dei primi dieci anni di funzionamento, a seconda che abbiano o non abbiano ricevuto i contributi regionali. Tale diversità di disciplina è però difficilmente giustificabile e deve essere superata prevedendosi che comunque, al termine dei dieci anni, la regione possa poi disporre la fusione, senza che si dia luogo a scioglimento.

La Commissione ritiene comunque che il modello dell'unione dei comuni possa rappresentare, in analogia a quanto previsto per le aree metropolitane, una struttura permanente che configuri un'alternativa

alle non sempre praticabili fusioni tra i piccoli comuni. L'elezione diretta dell'assemblea dell'unione dei comuni, che ad avviso della Commissione va mantenuta, dovrebbe evitare gli inconvenienti fin qui registrati, in varie regioni, con le associazioni dei comuni.

Per le comunità montane, infine, sarebbe stato auspicabile che venissero equiparate *ex lege* alle unioni di comuni, diversamente da quanto si limita a disporre l'ottavo comma dell'articolo 28. Si darebbe così un più preciso rilievo istituzionale e un più chiaro regime alle comunità montane nell'ambito del sistema degli enti territoriali;

e) parere negativo sull'articolo 37 in quanto risulta inaccettabile il mantenimento della figura del sindaco quale ufficiale del Governo (vedasi anche l'articolo 10) per le funzioni attinenti alla sanità e all'igiene, all'edilizia e alla polizia locale, che rientrano fra le materie regionali;

f) parere negativo sugli articoli 38, 39, 49 e 65 nella parte relativa ai controlli, in quanto si perpetua il mantenimento della competenza degli organi statali (centrali e periferici) in ordine ai controlli sugli organi locali (articolo 38) e si introduce (articolo 49) un controllo sugli atti locali ad opera del prefetto, aggiuntivo rispetto a quelli regionali e quindi costituzionalmente inammissibile (e inoltre, viene mantenuto all'articolo 65 il potere straordinario di annullamento del Governo ex articolo 6 del testo unico delle leggi comunali e provinciali del 1934).

Sempre sul controllo sugli atti, è apprezzabile che venga circoscritto l'ambito degli atti sottoposti a controllo e che venga escluso l'eccesso di potere dai motivi di legittimità rilevanti per il controllo (ma andrebbe espressamente previsto che i controlli di cui all'articolo 4 sono soltanto controlli di stretta legittimità). Tuttavia, non risulta corretto estendere automaticamente (come fa l'articolo 48) le disposizioni sui controlli vevoli per i comuni e le province alle u.s.l. e ai consorzi che dovrebbero avere caratteristiche aziendali. Inoltre, si segnala che la normativa regionale in tema di controlli viene ridotta dall'articolo 43 entro limiti ancora più ristretti di quelli in cui è stato fin ora consentito l'intervento legislativo regionale in materia.

Da rivedere è poi la previsione dell'articolo 54, che dispone l'obbligo di visto, con conseguenti responsabilità del segretario e del dirigente del servizio interessato e del dirigente di ragioneria, sulla proposta di delibera della giunta e del consiglio, realizzando una pericolosa e indebita commistione di competenze e di responsabilità tra organi diversi e prefigurando in modo larvato, per il tramite del segretario, un ulteriore controllo statale sugli atti locali (senza peraltro richiedere la motivazione in caso di diniego del visto);

g) quanto alla finanza locale, la Commissione osserva come perduri un'impostazione mirante a giustapporre l'intervento finanziario diretto dello Stato alla responsabilità di programmazione economica e finanziaria delle regioni. Ciò emerge, in particolare, dal riferimento ai trasferimenti erariali (e non regionali) contenuto nell'articolo 55, quinto comma, dalla previsione di un fondo unico statale per investimenti contenuto nel nono comma del medesimo articolo e dalla limitazione dell'intervento programmatico regionale ai soli investimenti previsti da leggi settoriali dello Stato (dodicesimo comma).

È necessario invece che sia assicurata in maniera organica la programmazione regionale dei finanziamenti per investimenti. In ogni caso si ritiene che debba comunque essere mantenuto fermo l'importante dodicesimo comma dell'articolo 55;

h) la Commissione infine osserva che andrebbe rimossa la anacronistica competenza del Ministero dell'interno sull'amministrazione locale, riaccorpando invece le funzioni - sia quelle concernenti le regioni che quelle concernenti gli altri enti territoriali locali - in capo ad un apposito dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Commissione tuttavia ritiene che di tale problema possa farsi carico il progetto di legge n. 3933 all'esame della Commissione Affari costituzionali della Camera, di cui auspica un sollecito esame parlamentare, anche al fine di armonizzare più compiutamente il sistema delle autonomie regionali e locali.

La Commissione delibera infine di esprimere nulla osta sui disegni di legge abbinati, nei limiti in cui risultino compatibili con il parere e con le considerazioni espresse in ordine al disegno di legge n. 2092».

La seduta termina alle ore 16,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sulla attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 27 MARZO 1990

Presidenza del Presidente
COLONI

Intervengono, per la Cassa di previdenza per i ragionieri, il presidente Savino ed il consigliere di amministrazione Gamberini; per l'INPGI, il presidente Poggiali, il direttore generale Carena ed il consulente generale De Filippis.

La seduta inizia alle ore 15.

AUDIZIONE DEI PRESIDENTI DELLA CASSA PREVIDENZA RAGIONIERI E DELL'ISTITUTO PREVIDENZA GIORNALISTI

Il presidente COLONI avverte che della seduta odierna sarà redatto un resoconto stenografico.

Ricorda il programma di lavoro che la Commissione ha predisposto per il periodo 27 marzo-10 aprile 1990, che inizia con le audizioni odierne, previste dal terzo comma dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Prende poi la parola il presidente della Cassa di previdenza per i ragionieri, SAVINO, il quale illustra dettagliatamente la relazione predisposta ai sensi del predetto articolo 56.

Dopo aver auspicato l'approvazione del provvedimento di riforma relativo alla Cassa, in corso di esame alla Camera, si sofferma in particolare su alcuni punti della relazione, ad esempio sul rapporto - da lui definito ottimale - fra iscritti e pensionati, sul progetto di immettere nei ruoli organici del personale nuove unità per rimediare a deficienze riscontrate in alcuni settori, sui nuovi livelli contributivi e sul presunto importo futuro delle pensioni erogate, su alcuni temi riguardanti l'erogazione dei sussidi agli iscritti, su alcune tematiche relative al contenzioso ed infine sui principali punti caratterizzanti il bilancio consuntivo per il 1989 ed il bilancio preventivo per il 1990.

Ad esso pongono domande, richieste di chiarimento o di integrazione dei dati forniti il presidente COLONI, il quale chiede raggugli in

particolare sulla qualità del servizio reso agli iscritti, ed i senatori ANTONIAZZI, VECCHI ed ANGELONI, i quali chiedono notizie in particolare sulla consistenza del patrimonio ed il grado di morosità dei locatari, sull'impiego del patrimonio stesso e sulla produttività del personale.

Il presidente della Cassa, SAVINO, replica diffusamente ai commissari intervenuti, fornendo integrazioni particolareggiate sui tempi medi richiesti per la liquidazione delle pensioni e sul fenomeno delle evasioni ed elusioni contributive; affronta poi il problema delle pensioni di reversibilità, fornendo una serie di dati. Espone poi alla Commissione la situazione riguardante la gestione del patrimonio immobiliare, che al momento attuale presenta una morosità rispetto al passato alquanto modesta: se la si vuole debellare, si rende necessaria la predisposizione di un'unità operativa specificamente ad essa destinata. Il consigliere di amministrazione, GAMBERINI, integra infine i dati esposti dal presidente Savino.

Il presidente COLONI ringrazia i rappresentanti della Cassa di previdenza per i ragionieri e li congeda.

Dà quindi la parola al presidente dell'INPGI, Poggiali.

Il presidente dell'Istituto di previdenza per i giornalisti, POGGIALI, illustra assai dettagliatamente la relazione predisposta ai sensi dell'articolo 56 della legge n. 88, rilevando che, nonostante la scarsità del personale dell'Istituto, i servizi da esso resi sono abbastanza efficienti: cita, ad esempio, il tempo medio occorrente per la liquidazione del trattamento pensionistico, da considerare certamente fra i migliori.

Rileva in particolare, che l'Istituto offre una tutela globale agli iscritti, gestendo tutte le forme di assicurazione sociale, compresa l'infortunistica.

Fornisce ragguagli specifici sui trattamenti di disoccupazione, sui prestiti individuali, sui mutui ipotecari, sui sussidi e sulle borse di studio, nonché sugli assegni di superinvalidità; fornisce dati anche sul numero degli iscritti, sul bilancio consuntivo per il 1989 e sul bilancio preventivo per il 1990.

Si sofferma poi in particolare sul rendimento offerto dal patrimonio immobiliare, sui concorsi futuri per il personale, sui cumuli contributivi ed i prepensionamenti, sui problemi di riforma dello statuto dell'Istituto, nonché sulla necessità di predisporre un adeguato decentramento dell'attività.

Concludendo, fornisce precisi ragguagli sull'immobile acquistato dall'Istituto a Roma, vicino al palazzo del Quirinale, per la cifra di 96 miliardi.

Al presidente dell'INPGI pongono domande, richieste di chiarimento o di integrazione dei dati forniti alcuni commissari.

Il deputato ROTIROTI chiede in particolare notizie sui tempi richiesti per la liquidazione delle pensioni e sul fenomeno dell'evasione contributiva anche in rapporto alla specifica tipologia degli iscritti.

Quanto all'immobile acquistato dall'Istituto a Roma, ricorda che nel 1986 l'Ufficio tecnico erariale avrebbe stimato il 28 miliardi il valore complessivo, inclusi i restauri.

Dopo che il senatore VECCHI ha chiesto ragguagli sulla gestione del patrimonio immobiliare, sulla pianta organica del personale nonché sulla sua produttività - da lui ritenuta alquanto elevata - il presidente COLONI domanda di conoscere dati precisi sul contributo di solidarietà pagato dall'Istituto, sui tetti pensionistici e sui cumuli contributivi.

Ai commissari intervenuti replicano diffusamente il presidente POGGIALI, il quale in particolare fornisce notizie sull'immobile acquistato a Roma, il direttore generale CARENZA ed il consulente DE FILIPPIS.

Il presidente COLONI ringrazia i rappresentanti dell'INPGI e li congeda, avvertendo che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì prossimo, 29 marzo 1990, alle ore 9, per l'audizione del presidente del Servizio contributi agricoli unificati.

La seduta termina alle ore 17,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 MARZO 1990

126^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MURMURA

La seduta inizia alle ore 9,10.

Su proposta del presidente MURMURA, che constata l'assenza dei rappresentanti di alcuni Gruppi, la seduta è rinviata a domani, mercoledì 28 marzo, alle ore 9, secondo l'ordine del giorno già diramato.

La seduta termina alle ore 9,15.

127^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MURMURA

La seduta inizia alle ore 15.

Emendamenti ai disegni di legge:

Volponi ed altri: Nuovi principi e norme in materia di cooperazione culturale e riforma degli istituti italiani di cultura all'estero (522)

Spitella ed altri: Nuovo ordinamento delle istituzioni culturali all'estero (987)
(Parere alle Commissioni 3^a e 7^a riunite. Rinvio dell'esame)

Stante l'assenza del relatore, l'esame è rinviato.

Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (2097), approvato dalla Camera dei deputati

Macis ed altri: Patrocinio per i non abbienti e disposizioni per garantire l'effettività del diritto di stare in giudizio (237)
(Parere alla 2ª Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Riordinamento del Ministero degli affari esteri (2025)

(Parere alla 3ª Commissione. Rinvio dell'esame)

In considerazione della delicatezza del provvedimento, il presidente MURMURA propone il rinvio dell'esame, anche al fine di acquisire dal Governo i necessari elementi di valutazione.

Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge 19 maggio 1939, n. 894 (2170)

(Parere alla 4ª Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico (2137), approvato dalla Camera dei deputati

Dell'Osso ed altri: Disposizioni in materia di tasse automobilistiche e cancellazione d'ufficio in sanatoria di veicoli in particolari situazioni (904)

(Parere alla 6ª Commissione. Rinvio dell'esame)

Stante l'assenza del relatore, l'esame dei disegni di legge in titolo è rinviato.

Emendamenti al disegno di legge:

Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per la istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (1746)

(Parere alla 6ª Commissione. Rinvio dell'esame)

Data l'assenza del relatore, l'esame è rinviato.

Emendamenti al disegno di legge:

Scevarolli ed altri: Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (80)

Santalco ed altri: Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (308)

Delega al Governo per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria nonchè disposizioni urgenti per l'acquisizione di strutture e per l'incentivazione economica del personale della medesima Amministrazione (1453)
(Parere alla 6ª Commissione. Rinvio dell'esame)

A causa dell'assenza del relatore l'esame è rinviato.

Emendamenti al disegno di legge:

Gualtieri ed altri: Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sul totalizzatori (990)
(Parere alla 6ª Commissione. Rinvio dell'esame)

Stante l'assenza del relatore l'esame è rinviato.

Ossicini: Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (841)

Moltisanti ed altri: Norme concernenti la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica in «Istituti universitari di educazione fisica e dello sport» (1074)

Spitella ed altri: Nuovo ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (1676)

Nocchi ed altri: Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria. Norme transitorie per gli ISEF (2013)
(Parere alla 7ª Commissione. Rinvio dell'esame)

Stante l'assenza del relatore l'esame dei disegni di legge in titolo è rinviato.

Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto Unico europeo: primi interventi (2037), approvato dalla Camera dei deputati

Nocchi ed altri: Programma quadriennale per l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali (1998)
(Parere alla 7ª Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità. Con specifico riguardo ai soggetti da impiegare nell'opera di censimento e catalogazione, si invita comunque la Commissione di merito a valutare le legittime aspettative di quanti già lavorano nel settore dei beni culturali.

Norme conseguenti all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica (2081)

Alberici ed altri: Norme di attuazione e di garanzia per lo svolgimento e per la libera scelta delle materie facoltative (965)

(Parere alla 7ª Commissione. Rinvio dell'esame)

Stante l'assenza del relatore l'esame dei provvedimenti in titolo è rinviato.

Norme sullo stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (2082)

(Parere alla 7ª Commissione. Rinvio dell'esame)

Stante l'assenza del relatore l'esame del provvedimento in titolo è rinviato.

Emendamenti al disegno di legge:**Giugni ed altri: Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del relativo personale (771)**

(Parere alla 9ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente MURMURA, il quale ricorda che sul disegno di legge la Commissione aveva già espresso parere contrario in data 19 ottobre 1988. Tale avviso era motivato dall'opinione che il provvedimento rischia di dar luogo ad un'immissione di personale nei ruoli dello Stato non sufficientemente motivata, nè adeguatamente programmata in relazione alle effettive esigenze dei singoli ispettorati per la prevenzione e la repressione delle frodi agroalimentari.

Gli emendamenti in titolo consentono, a suo avviso, di superare quelle riserve. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole, richiamando comunque l'attenzione della Commissione di merito sulla necessità di non introdurre comunque formule contrastanti con le legittime aspettative di quanti già fanno parte dei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Concorda il senatore FRANCHI.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità, con l'osservazione proposta dal presidente Murmura.

Coviello ed altri: Legge-quadro per la definizione dell'imprenditore agricolo a titolo principale e istituzione dell'albo (1769)

(Parere alla 9ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente MURMURA, il quale osserva che il disegno di legge risolve una serie di dubbi interpretativi concernenti la normativa sull'attività, le attribuzioni e le caratteristiche dell'imprenditore agricolo a titolo principale. Premesso pertanto un generale favore al disegno di legge, sottolinea comunque l'esigenza di

valutare le incidenze finanziarie che dalla normativa di cui al disegno di legge possono scaturire a carico dei bilanci comunali. Si dichiara inoltre, contrario all'istituzione di un albo degli imprenditori agricoli.

Concorda con tali osservazioni il senatore FRANCHI, il quale evidenzia che il disegno di legge stabilisce (articolo 3) che l'istituzione dell'albo degli imprenditori agricoli a titolo principale ha luogo presso gli assessorati regionali all'agricoltura; formulazione, questa, a suo avviso lesiva dell'articolo 123 della Costituzione.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole sul disegno di legge, salvo che per la parte concernente l'istituzione dell'albo, sulla quale si esprime parere contrario.

Bompiani ed altri: Tutela dei diritti del malato con particolare riguardo alla condizione di degenza (236)

Jervolino Russo ed altri: Riorganizzazione dell'assistenza neonatale e norme sull'assistenza del bambino spedalizzato (268)

Signori ed altri: Legge-quadro sui diritti del cittadino malato (1254)
(Parere alla 12^a Commissione. Rinvio dell'esame)

Stante l'assenza del relatore l'esame dei disegni di legge in titolo è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 MARZO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Mariotti, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

Ordinamento delle autonomie locali (2092): *parere favorevole con osservazioni.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 14,30

Esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Meraviglia (Doc. IV, n. 86).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Calvi (Doc. IV, n. 87).

COMMISSIONI 12^a e 13^a RIUNITE

(12^a - Igiene e Sanità)

(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 16

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2173).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 9,30 e 15,30

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ordinamento delle autonomie locali (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2092).
- CORLEONE ed altri. - Norme per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull'attività di controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari delle aziende speciali dei comuni e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali, elezione degli organi delle aree metropolitane (1307)
- BOBBIO ed altri. - Legge generale di autonomia dei comuni e delle province (1557).
- DUJANY e RIZ. - Norme sull'ordinamento dei poteri locali (2100).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 10 e 16,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2146).

In sede redigente

Discussione dei disegni di legge:

- Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2097).
 - MACIS ed altri. - Patrocinio per i non abbienti e disposizioni per garantire l'effettività del diritto di stare in giudizio (237).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 9

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo: audizione del Sottosegretario per gli affari esteri Agnelli.

DIFESA (4ª)

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 11

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Ordinamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2070).
- II. Discussione dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di assegno speciale della Cassa ufficiali dell'Esercito (2046).
 - Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge 19 maggio 1939, n. 894 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2170).
-

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 17

Procedure informative

Relazione, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, sullo stato di attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 362, in materia di bilancio dello Stato.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 12 e 19

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di gioco del lotto e di concorsi ed operazioni a premio (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 24 gennaio 1990, dell'articolo 17 del disegno di legge n. 1897*) (1897-ter).
- RUFFINO ed altri. - Estensione al personale amministrativo in servizio presso le commissioni tributarie della indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (1794).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*) (1895).
- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88).
- VETERE ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria nonché disposizioni urgenti per l'acquisizione di strutture e per l'incentivazione economica del personale della medesima Amministrazione (1453).
- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (80).
- SANTALCO ed altri. - Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (308).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni sulla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato (*risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 1990, degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 1897*) (1897-bis).

- RUFFINO ed altri. - Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello Stato (1016).
- MALAGODI ed altri. - Programma straordinario di alienazione di beni dello Stato, di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto delegato relativo all'organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e all'ordinamento del relativo personale, predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge-delega 10 ottobre 1989, n. 349.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- GUALTIERI ed altri. - Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (990).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico (*risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri*) (Approvato dalla Camera dei deputati) (2137).
- DELL'OSSO ed altri. - Disposizioni in materia di tasse automobilistiche e cancellazione d'ufficio in sanatoria di veicoli in particolari situazioni (904)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 9,30

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- ROSSI ed altri. - Riforma dell'ente «Ferrovie dello Stato» (1629).

- GIAGU DEMARTINI ed altri. - Gestione dei porti industriali del Mezzogiorno in deroga alla disciplina generale del demanio marittimo e dei porti (1641).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputati BOTTA ed altri; Deputati LUCCHESI ed altri. - Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1981).
- Norme in materia di quiescenza e previdenza dei dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (1940).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme per la definizione dei profili professionali del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e per le autorizzazioni alla medesima Azienda a sottoscrivere azioni della Società italiana per il traforo autostradale del Fréjus (SITAF) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2032).
- IANNIELLO ed altri. - Norme in materia di partecipazione dell'ANAS alla Società italiana per il traforo autostradale del Fréjus (SITAF) e sui profili professionali e l'inquadramento nella qualifica funzionale del personale dell'Azienda (1398).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 9,30 e 16

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria (*Risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cherchi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2042).

II. Discussione dei disegni di legge:

- ALIVERTI ed altri. - Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche

- a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature (921).
- ALIVERTI ed altri. - Modifica dell'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (1545).
- CASSOLA ed altri. - Norme per l'informazione del consumatore (1754).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MANCIA ed altri. - Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva CEE 83/477 (1837).
- CUMINETTI ed altri. - Norme per la costituzione di un comitato tecnico-scientifico sulla ricerca di materiali sostitutivi dell'amianto, sulla riconversione delle imprese del settore, nonché disciplina dell'uso dell'amianto, sua rimozione e smaltimento e adozione di dispositivi di protezione in attuazione delle direttive 83/477/CEE e 87/217/CEE (1855).
- LIBERTINI ed altri. - Norme per la prevenzione, decontaminazione e protezione dagli effetti dell'inquinamento da amianto e per la riconversione delle produzioni a base di amianto (2027).
- BOATO. - Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile (1411).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALIVERTI ed altri. - Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private (281).
- GALEOTTI ed altri. - Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto (821).
- PIZZOL ed altri. - Modifica dell'articolo 28, comma terzo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (1962).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FONTANA ed altri. - Norme sul funzionamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (387).
 - Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (1803).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 10 e 16,30

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- IANNIELLO ed altri. - Scioglimento dell'Ente nazionale previdenza e assistenza per le ostetriche e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche (537).
 - Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche (728).
- II. Discussione del disegno di legge:
- ANGELONI ed altri. - Nuove norme per la concessione della «Stella al merito del lavoro» (365).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- EMO CAPODILISTA e ZANELLA. - Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (1702).
 - ZANELLA ed altri. - Nuove norme in materia di Fondo di previdenza per il personale di volo (1819).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Delega al Governo per il nuovo testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (1293).

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 9,30

In sede deliberante

- Discussione del disegno di legge:
- Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (*Risultante dal*

disegno di legge d'iniziativa dei deputati Ceci ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato ed unificato con il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Azzaretti ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (926-1111-B).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 9,30

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- BOATO. - Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile (1411).
 - MANCIA ed altri. - Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva CEE 83/477 (1837).
 - CUMINETTI ed altri. - Norme per la costituzione di un comitato tecnico-scientifico sulla ricerca di materiali sostitutivi dell'amianto, sulla riconversione delle imprese del settore, nonché disciplina dell'uso dell'amianto, sua rimozione e smaltimento e adozione di dispositivi di protezione in attuazione delle direttive 83/477/CEE e 87/217/CEE (1855).
 - LIBERTINI ed altri. - Norme per la prevenzione, decontaminazione e protezione dagli effetti dell'inquinamento da amianto e per la riconversione delle produzioni a base di amianto (2027).
 - Ordinamento delle autonomie locali (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2092).
 - DUJANY e RIZ. - Norme sull'ordinamento dei poteri locali (2100).
 - CORLEONE ed altri. - Norme per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull'attività di controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari delle aziende speciali dei comuni e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali, elezione degli organi delle aree metropolitane (1307).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno**

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 12

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno per il periodo 1990-92.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 10

Indagine conoscitiva sulla internazionalizzazione delle partecipazioni statali in rapporto all'evoluzione dei mercati mondiali:

- Audizione del segretario generale della CISL.